Volume 6 (2020)
ISSN 2612-6966

Open Journal of Humanities

Open Journal of Humanities
Electronic Scientific Journal in Open Access
ISSN 2612-6966

Homepage
www.doaj.org/toc/2612-6966

Publisher
Universitas Studiorum S.r.l. - Casa Editrice Scientifica
Mantova (MN), Italy
www.universitas-studiorum.it

Open Journal of Humanities (OJH) is a peer-reviewed electronic Scientific Journal, which is devoted to the field of Humanities. OJH is published three times a year, and is distributed online with a full Gold Open Access policy, without any embargo period, through a Creative Commons License (CC-by 4.0), according to scientific best practices. Peer-reviewing process for OJH is operated on a "double blind" basis, for each proposed article; it is conducted by at least two external referees, and is monitored by members of OJH's Scientific Committee and by the Publisher's Editor. Both the reviewers and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process. Received articles are made anonymous by our Editors, before Peer-reviewing process begins. Selection is based only on intellectual and scientific value and content, with no regards to authors' identity, origins, political or religious orientations. Proposed papers must be unpublished and fully original, and OJH Editorial Board will condemn and report any plagiarism or semi-plagiarism case. Every single Author accepts his own full responsability for the originality and paternity of the published text.
Accepted topics of OJH include the whole field of Humanities, and namely: Anthropology, Archaeology, Arts (Visual Arts, Architecture), Classics, Philology, Philosophy, Law and Politics, Linguistics, Literature, Sociology, Economics. Corrispondent scientific classification in Italy covers the following fields (cf. D.M. 855/2015): Area 10 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche"; Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche"; Area 12 "Scienze giuridiche"; Area 13 "Scienze economiche e statistiche"; Area 14 "Scienze politiche e sociali".

Open Journal of Humanities, 6 (2020)
issn 2612-6966

Open Journal of Humanities
6 (2020)

Open Journal of Humanities, 6 (2020)
issn 2612-6966

The link between CSR and CFP in the financial sector. A literature review (1995-2017)

Mariantonietta Intonti, Angela Maria D'Uggento[1]
University "Aldo Moro" of Bari

Abstract
The paper proposes a systematic-narrative literature review, as a new study in the scenario of the literature on the linkage between Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Financial Performance (CFP) in financial sector. Based on a hand-collected dataset regarding remarkable studies published from 1995 to the first half of 2017, the study reviews and codes 39 relevant papers investigating the topic. Then, the study realizes, first, an explorative analysis of the papers in the sample, with descriptive synthesis of principal evidences; secondly, a statistical analysis, with evidence from quantitative results reported in the selected papers, that are considered as observations of the relationship between the CFP and CSP (Corporate Social Performance). The variability of the estimates is investigated by means of the inferential statistical techniques. Both descriptive and inferential analyses show that CSR is linked to financial performance and, in particular, that CSR has a positive influence on financial performance.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Financial Performance, CSR and CFP variables, descriptive and inferential analyses.

---

1. Even if the study reflects a common view, Mariantonietta Intonti mainly contribute to Sects. 1, 2, 3 and 5.1, Angela Maria D'Uggento to Sects 4, 5.2 and 6.

Purpose
The paper, with the aim to provide empirical evidence regarding the impact of social responsibility on financial performance, answers the following questions:
a) On the basis of the literature on the topic, how is CSR linked to financial performance ("do firms do well by doing good?")?
b) Which are more often used methodologies, CSR and CFP variables?
c) Which are the potential directions for future research? Are there methodologies, CSR and CFP variables that are less explored and can be more used in the future?

Design/methodology/approach
From the methodologic point of view, the study realizes a systematic-narrative literature review, that is a literature review performed by means of some procedures to prepare a systematic one. These procedures consist in: multi-stage sampling approach, use of Boolean search string for the search in databases and rigorous criteria for papers selection, according to shared quality criteria, able to give greater scientific validity to the work. After the explorative analysis of the papers in the sample, with descriptive synthesis of principal evidences, we realize a statistical analysis, in which the results of the different studies were considered as observations of the relationship between the CFP and CSP and were integrated by a common metric. This metric amplifies the explanatory power of the individual scholar contributions and allows us to obtain an estimate of the possible effect size. The variability of the estimates is investigated by means of inferential statistical techniques, like confidence intervals, that provide information about the greater or lesser accuracy of the estimates obtained by the sample.

Findings
To investigate on our first research question, both statistical descriptive and inferential analyses show that CSR is linked to financial performance, and in particular, that CSR has a positive influence on financial performance. About methodologies, in

response to the second research question, the analyses show that the relationship between CSR and CFP can be of dependency or association. In the first case, the dependency can be estimated by a bi-variate or multivariate regression model. It also emerges that ROA and ROE are the most frequently used CFP book measures (respectively in 34.4% and 21.2% of papers) and are often used together in the model.
Furthermore, about the potential direction for further researches, methodologies and variables that are still less explored but can be more used in the future, by analyzing our sample, it emerges that other research paths are open: first, it would be interesting to examine which CSR dimension plays a key role in financial performance. Second, the implementation of a shared free access dataset containing the main variables used in the most remarkable studies would be very interesting for researchers.

Research limitations/implications
Although the study is useful and informative, there are some limitations that could be overcome by further research. Firstly, the sample is limited, although this problem is common to other studies, particularly meta-analysis. Secondly, the time frame could be extended in order to include more studies.

Originality/value
Systematic-narrative literature review is a new and original type of study in the scenario of the literature on the linkage between Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Financial Performance (CFP) in financial sector. Besides, the paper is based on a hand-collected and original dataset that reviews and codes 39 relevant papers investigating the topic. Through descriptive and inferential analyses, the paper leads to results that confirm to policy makers, institutions, researchers the existence of a positive relationship between CSR and CFP in financial sector and induces financial companies to implement social responsibility policies regarding the protection of the environment, the internal stakeholders and the community.

issn 2612-6966

1. Introduction

The paper proposes a systematic-narrative literature review, as a new study in the scenario of the literature on the linkage between Corporate Social Responsibility (CSR) and Corporate Financial Performance (CFP) in financial sector. Narrative review is a critical summary of the literature published on a specific topic, aimed to summarize in a descriptive manner the results of studies already published and to draw new conclusions; instead, systematic review is based on the rigorous analysis of the evidence of the best literature, selected according to procedures that guarantee methodological rigor and elaborated with quantitative instruments, often addressed to carry out a meta-analysis. In the middle, we can find literature reviews conducted by means of some procedures to prepare a systematic review named "systematic-narrative literature review" (Snilstveit *et al.* 2012; Apostolakis *et al.* 2015). These procedures consist in: multi-stage sampling approach, use of Boolean search string for the search in databases, and rigorous criteria for papers selection, according to shared quality criteria, able to give greater scientific validity to the work.

Based on a first version of a thorough hand-collected dataset regarding remarkable studies published from 1995 to the first half of 2017 (Birindelli, Ferretti, Intonti, Savioli forthcoming), by means of narrative and statistic synthesis, the study reviews and codes 39 relevant papers investigating the topic. This review synthesizes some published data on the linkage between CSR and CFP in financial sector to provide practitioners and researchers with a better understanding of this important relationship and interesting research field.

The paper, with the aim to provide empirical evidence regarding the impact of social responsibility on financial performance, answers the following questions:
a) On the basis of the literature on the topic, how is CSR linked to financial performance ("do firms do well by doing good?")?
b) Which are more often used methodologies, CSR and CFP variables?
c) Which are the potential directions for future research? Are there methodologies, CSR and CFP variables that are less explored and can be more used in the future?
Answering these questions, the paper contributes to the relative literature in several ways.
First, the study contributes to the body of knowledge by analysing the relationship between CSR and CFP in financial sector.
Second, in this paper a systematic-narrative method is adopted, which makes the result robust for studying the nature of relationship between CSR and CFP.
Third, this study highlights the factors that shape the measurement process of CSR and CFP and discusses the relevance of the current research.
Fourth, this study analyses which measures of financial performance and CSR performance are widespread in the literature.
The study is structured as follows: in the next section a CSR overview is presented, with a focus on CSR in financial sector and a linkage with CFP in the same sector. Following, methodology and data exploited for the study are described, starting from sampling procedure, keywords,

criteria for the studies inclusion in the sample, to conclude with some statistical findings. Then, the analysis of the results is discussed, whit evidence from both explorative and inferential analyses. Finally, the study conclusion, where a summary of the findings, implications and research limitations is presented.

2. Corporate Social Responsibility overview

The relevance of CSR, defined by the European Commission (2011) as "the responsibility of enterprises for their impacts on society", has progressively increased, because of a new sensitivity to social and environmental problems, to changes in competitiveness of global markets, and to the development of financial crisis since 2007.

Many questions on CSR have been risen during the time, regarding the nature and features of CSR, the approaches to realize social responsibility projects and the advantages, especially on CFP, connected to correct, responsible and ethical behavior. An important concern (Karaibrahimoglu 2010) is today a dilemma between the enhancement of CSR activities required in economic downturns (and not only) and the tendency of firms to limit such investment. The financial crisis can seem to limit CSR activities, but a responsible conduct, as long as is serious and credible, can be a competitive advantage for enterprises.

In the banking sector, CSR is now very important, and concerns not only credit activity, but also risk management, asset management, payment system and all the activities that have an impact on community, environment and stakeholders in general.

The importance of the topic has been recently underlined by the publication of the Principle for Responsible Banking, presented during the general assembly of the United Nations on 22 September 2019 in New York, and signed by 130 banks from 49 countries. The Principles, as a framework for a sustainable banking system, are very significant because highlight the contribution that banks can provide to achieve the ONU Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Climate Agreement. The first Principle, Alignment, calls for any banks to align their business strategy with society's goals; the second, Impact and target setting, leads banks to do an effort to set and publish targets where they can have a positive impact on people and environment; the third and the fourth, Clients and Customers and Stakeholders, highlight the bank's commitment to implement sustainable practices, work responsibly with clients and customers, and engage with stakeholder for sustainable development goals; the fifth and sixth Principles (Governance and Culture and Transparency and Accountability) engage the banks to be responsible by changing the governance and the internal culture, and by periodically assessing the implementation of Principles with transparency and accountability.

For our paper and our research, the word of Inger Andersen, Executive Director of the United Nations Environment Programme (UNEP) sound very meaningful:

> A banking industry that plans for the risks associated with climate change and other environmental challenges can not only drive the transition to low-carbon and climate-resilient economies, it can benefit from it. When the financial system shifts its capital away from resource-hungry, brown investments to those that back nature as solution, everybody wins in the long-term.

issn 2612-6966

A socially responsible behavior allows banks, but not only, to consolidate its long-term presence on the market, emphasizing its contribution to the environment and the society and considering all aspects of the operations, the economic, environmental and social ones, in line with the triple bottom line approach (Birindelli *et al.* 2015; Bagnoli 2010; Elkington 1997).
The topic of our research is to contribute to the analysis on the relationship between CSR and CFP in financial sector, while this linkage is investigated over a wide literature on non-financial sector.
The high number of contributions shows mixed evidence (Allouche and Laroche 2005; Frooman 1997; Orlitzky *et al.* 2003; Wu 2006; Birindelli and Intonti 2018), although several recent studies confirm the existence of a positive relationship between CSR and CFP. Nevertheless, the results cannot be generalized to all markets and industries (Kamal 2013; Richard and Okoye 2013; Weshah *et al.* 2012; Varenova *et al.* 2013; Hogan and Evans 2015).
With reference to the financial sector, this can be considered "special" and hence needs specific studies to analyze phenomena related to the sector. Despite this, the relationship between CSR-CFP in the financial sector has not been extensively evaluated in the literature and those few studies that perform evaluations provide contradictory results.

3. Systematic-narrative review: methods and data

We aim to investigate the state of the literature and classify the studies via a systematic narrative method, suitable for finding answers to our main questions. Narrative synthesis can be used

in different ways, involving specific elements or steps (Popay *et al.* 2006) and can present the final narrative summary of findings (Rodgers *et al.* 2009) to synthesize qualitative and quantitative elements (Snilstveit *et al.* 2012). The systematic-narrative review overcomes the previous weaknesses of narrative review, considered to be mainly descriptive and affected by the selection bias deriving from the author's choice in selecting papers. It is much more rigorous as it involves a comprehensive design and a systematic search strategy aimed at identifying, appraising and synthesising all the most relevant studies on the topic. Moreover, the contents of investigated papers, which adopt several methodologies, do not allow us to carry out a meta-analysis (Mays *et al.* 2005).
In this Section, we illustrate the review stages and procedures for gathering the data adopted in our study (years 1995-2017).

Sampling procedure

With the aim of collecting suitable and reliable data, the ABI/Inform database for studies published from 1995 to first half of 2017 has been used. Below, to increase the result of the search:

- the table of contents of 10 of the top journals in the banking/finance field (*Journal of Finance, Review of Financial Studies, Review of Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Financial Intermediation, Journal of International Money and Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability, and Journal of Financial Economics*) has been checked;

- the table of contents of 10 of the top journals in the management field (*Academy of Management Journal*, *Administrative Science Quarterly*, *Journal of Management*, *Journal of Organizational Behavior*, *Organization Science*, *Organizational Studies*, *Strategic Management Journal, Journal of business ethics, Business Ethics Quarterly, and Business and Society*) has been checked;
- the table of contents of 10 of the top journals in the environmental and development field (*Journal of development economics, Development and change, Journal of development studies, World development, Environmental Research Letters, Environmental International, Ecological Economics, and Environmental Reviews, Environmental and Resource Economics, Resource and Energy Economics*) has been checked;
- cross-citations from previous narrative reviews have been explored.

Keywords

About keywords, computer searches were conducted using the following keywords (Boolean search string): bank, social, responsibility, financial, performance, insurance, funds, sustainable and ethical.

Social responsibility, as a keyword search term, was alternately substituted in separate computer searches with the terms: social performance; environmental performance; socially responsible; environment.

Criteria for inclusion

About criteria for inclusion, to be selected in the sample, each study:

- had to include the measures of both CSP and CFP, one of which dependent (for CFP we consider accounting or market measures of performance) or correlated;
- had to report information on sample size;
- had to report a regression coefficient or another outcome statistic (such as r, Student's t, Chi-square, F, ...);
- had to report information on variability.

The sample included also studies that mention that the association was tested but not statistically significant, in which case the effect size is presumed to be zero. This in order to reduce the publication bias, meaning that studies with significant findings are more likely to be published than others. This may represent a weakness of the meta-analysis or literature reviews if the authors don't pay attention to this source of bias.

The study did not consider:

- papers that were not based on data;
- articles without quantifiable effect sizes;
- studies with methodological problems;
- studies without a reporting of empirical results;
- papers that were not independent the results based on data used in other studies that were already analyzed) were excluded.

To reduce coding error, a coding protocol specifying the information to be extracted from each study has been prepared.

Figure 1. Flow diagram of study selection process

Source: our elaboration

The sample and some main information about the selected papers are shown in Table 1.

Table 1. Sample and selected papers's main information

No.	Authors	Year	Journal	Country/ies	Institution (bank, fund, insurance)	CSP measure	CFP book measure	CFP market measure	Environmental measure
1	Barnett and Salomon	2006	Strategic Management Journal	1	SRI funds	CSR of SRI funds one-dimensional indicator	-	RAP	-
2	Ahmed, Islam and Hasan	2012	Journal of Organizational Management	1	Banks	Reputational measure	ROA	Earnings per share and Price earnings ratio	-
3	Hu and Scholtens	2014	Sustainable Development	44	Banks	CSR disclosure	ROA	-	-
4	Shoukat and Nadeem	2014	International Letters of Social and Humanistic Sciences	1	Banks	CSR disclosure	ROA, ROE and Net profit and Financial performance	EPS	-
5	Bolton	2013	Working paper	1	Banks	Ethical rating	ROA	Tobin's q	-
6	Chih Chih and Chen	2010	Journal of Business Ethics	34	Financial firms	Ethical rating	ROA	-	-
7	Wu and Shen	2016	Review of Quantitative Finance and Accounting	22	Banks	Ethical rating	ROA, ROE, NPL, NII, NonII,	-	-
8	Jo Hoje, Kim Hakkon, Park Kwangwoo	2014	Journal of Business Ethics	29	Banks, security corporations, insurance companies, firms in real estate development	Environment	ROA	-	Ln total environmental costs

issn 2612-6966

9	Platonova, Asutay, Dixon and Mohammad	2016	Journal of Business Ethics	5	Banks	CSR disclosure one-dimensional indicator	ROAA	-	-
10	Ciciretti, Kobeissi and Zhu	2014	International Journal of Banking, Accounting and Finance	1	Banks	Ethical rating	ROA, asset grown, total factor productivity, Labour productivity, Profit efficiency	Stock return, Tobin's Q, Credit (bond) spread, Discount or underpricing season equity offerings (SEOs), logarithm of the money left on the table (SEOs)	-
11	Wu and Shen	2013	Journal of banking and finance	22	Banks	Ethical rating	ROA, ROE, NPL, Net interest income, Non Interest income	-	-
12	Millon Cornett , Erhemjamts and Tehranian	2016	Journal of banking and finance	1	Banks	Ethical rating	ROE, ROA, Operating profit	Tobin's Q	-
13	Simpson and Kohers	2002	Journal of business ethics	1	Banks	Ethical rating	ROA, loan losses	-	-
14	Callado-Munoz and Utrero-Gonzalez	2011	European Financial Management	1	Banks	One-dimensional indicator	Difference in deposit amount between savings and commercial banks	-	-
15	Ben Soltane Bassem	2012	Journal of Economics and International Finance	10	Microfinance institutions	One-dimensional indicator	ROA, ROE, Operational self-sufficiency	-	-

16	Scholtens	2007	Corporate Governance : An International Review	1	Socially responsible investments (funds) and SRI Indeces	CSR of SRI funds	-	Financial Return	-
17	Mallin , Farag and Ow-Yong	2014	Journal of Economic Behavior & Organization	13	Banks	CSR disclosure	ROA, ROE,	-	-
18	Soana	2011	Journal of Business Ethics	12*	Banks	Ethical rating, one-dimensional indicator	ROAE, ROAA, Cost to income ratio	Market to book value, Price to book value, Price/earning adjusted	-
19	Saxena and Kohli	2012	IUP Journal of Corporate Governance	1	Banks	Ethical rating	Profit After Tax	Earning per Share	-
20	Paulík, Sobeková, Tykva and Červinka	2015	Economics and Sociology	1	Banks	CSR disclosure	ROA, ROE, Profit/1Member of Staff, Interest margin capital adequacy	-	-
21	Gadioux	2011	Revue de l'organisation responsable	25	Banks	Ethical rating	ROE	TOBIN'S Q	-
22	Adewale Muritala and Rahmon Tella Adeniran	2014	The IUP Journal of Corporate Governance	1	Banks	One-dimensional indicator	Profit After Tax	-	-
23	Kamal	2016	Journal of Development and Economic Policies	1	Banks	One-dimensional indicator	Net profit to assets	-	-

24	Khodaparasti, Forouzanfar and Forouzanfar	2015	Actual Problems of Economics	1	Banks	One-dimensional indicator, Environment,	ROA	Earnings per share, Price/earnings	CSR in relation to environment (CSREN)
25	Shen Chung-Hua, Wu Meng-Wen, Chen Ting-Hsuan, Fang Hao	2016	Economic Modelling	18	Banks	CSR coefficient	ROA, ROE, Net interest income ratio, Non-interest income ratio, NPL	-	-
26	Soana	2011	Corporate Ownership & Control	4	Banks	Ethical rating	-	Price-to-book-value	-
27	Weber	2017	Sustainability Accounting, Management and Policy Journal	1	Banks	CSR disclosure	Net profit, ROA, ROE		-
28	Bagh, Asif Khan, Azad and Atif Khan	2017	International Journal of Economics and Financial Issues	1	Banks	One-dimensional indicator	ROA, ROE	Earnings per share	-
29	Ahmed Sarwar, Islam and Hasan	2017	The Journal of developing areas	1	Banks, financial institutions	Questionnaire surveys	-	Stock return	-
30	Moudud-Ul-Huq	2015	International Journal of Financial Engineering	1	Banks	CSR disclosure	ROE	-	-
31	Menassa	2010	Journal of Applied Accounting Research	1	Banks	CSR disclosure, Environment, one-dimensional indicator	Net margin, ROE	-	Environmental Disclosure
32	Ullahj and Rahman	2015	Journal of Financial Reporting and Accounting	1	Banks	CSR disclosure	ROA	Earnings per share, Stock price	-

33	Carnevale and Mazzuca	2014	Business Ethics: A European Review	14	Banks	CSR disclosure	-	Stock price	-
34	Carnevale, Mazzuca and Venturini	2012	Corporate Social Responsibility and Environmental Management	12	Banks	CSR disclosure	-	Stock price	-
35	García-Sánchez and Meca	2017	Corporate Social Responsibility and Environmental Management	9	Banks	Ethical rating	Earnings persistence, Earnings ability to predict future cash flow	-	-
36	Khalil and O'sullivan	2017	Meditari Accountancy Research	1	Banks	CSR disclosure	Net income	-	-
37	Forcadell and Aracil	2017	Corporate Social Responsibility and Environmental Management	Europe	Banks	Ethical rating	ROAA	-	-
38	Chakroun , Matoussi and Mbirki	2017	Social Responsibility Journal	1	Banks	CSR disclosure	ROE	-	-
39	Esteban-Sanchez, de la Cuesta-Gonzalez and Paredes-Gazquez	2017	Journal of Cleaner Production	22	Banks	One-dimensional indicator (CG, product responsibility, Relations with the Community, Relations with Employees)	ROE, ROA	-	-

Source: our elaboration

issn 2612-6966

4. Statistical procedures

Following the studies' classification obtained by means of a systematic-narrative method, a systematic-narrative review has been carried out in order to synthesize qualitative and quantitative findings (Snilstveit *et al.* 2012) and obtain either an estimate of the possible proxy of the effect size or of the amount of heterogeneity among them.

In collecting papers and investigating literature two main aspects have emerged:

1) there is not a single construct to measure the relationship between CSP and CFP and several different indicators are used to measure the outcome, as defined in Fig. 2. In those studies that hypothesize a dependency relationship, CFP and CSP are sometimes considered either the independent variable or the dependent one alternately, then the model can be expressed as:

$$CFP=f(CSP) \quad or \quad CSP=f(CFP)$$

More in detail, the multiple regression model:

$$Y=b_0+b_1X_1+b_2X_{2+}...+b_kX_k+e$$

is adopted in a large number of papers and $b_{1,...,}$ b_k are mainly CFP book measures (ROA, ROE, ...); finally, few studies deal with correlation between CFP and CSP;

2) the limited data availability does not allow us to carry out a meta-regression analysis. The appropriateness of the narrative method to synthesize qualitative and quantitative elements has been thoroughly discussed by Snilstveit *et al.* (2012). This method has been used to evaluate the literature of organizational performance and M&A performance

issn 2612-6966

(Meglio and Risberg 2011), in clinical research literature (Dauri *et al.* 2009) and other research areas (Best *et al.* 2014).
Then, as narrative synthesis is suitable when the meta-analysis is not the appropriate method (Mays *et al.* 2005, Popay *et al.* 2006), we adopted it with a rigorous statistical approach involving specific steps.
The first step is an exploratory analysis of the literature review findings (Rodgers *et al.* 2009), carried out on the sample selected with the procedures described in paragraph 3.
The following step is the proposal of synthetizing the results of the different studies by identifying a common metric that amplifies the explanatory power of the individual scholar contributions and allows us to obtain an estimate of the possible effect size (La Rocca 2012). According to this approach, the results of the selected studies are considered as observations of the relationship between the CFP and CSP and the variability of the estimates is investigated by means of the inferential statistical techniques. Confidence interval is useful to understand the extent of uncertainty that surrounds results computed from small-sample studies (Hunter and Schmidt 2004).
Our proposal is to calculate the point estimate of the "effect size" as a mean value of the observations (i.e. regression coefficients), along with some variability measures. Lots of journals in Psychology and Education require effect size estimates and confidence intervals to be reported (Fritz *et al.* 2012).

Figure 2. Model of CSR-Financial performance

Source: our elaboration

5. Results

This section is divided in two parts:

1. exploratory analysis of the papers in the sample, with descriptive synthesis of main information/findings;
2. statistical analysis, with evidence from quantitative results reported in the selected papers.

5.1 Evidence from exploratory analysis

Our sample of the literature on the financial sector is focused on different kinds of firms: banks (Simpson and Kohers 2002; Soana 2011; Gadioux 2011; Esteban-Sanchez 2017), mutual and SRI funds (Barnett and Salomon 2006; Scholtens 2007) financial firms included in sustainability indexes (Chih *et al.* 2010), saving banks (Callado-Munoz and Utrero Gonzales 2011), groups of various entities, such as banks, security corporations, insurance companies firms (Jo Hoje *et al.* 2015), microfinance institutions (Ben Sol-

tane 2012), Islamic banks (Mallin *et al.* 2014; Platonova *et al.* 2016).
Evidences from the banking sector is particularly interesting.
One of the first works on the topic (Simpson and Kohers 2002) deals with the relationship between the Community Reinvestment Act ratings and two measures of financial performance as dependent variables, ROA and loan losses to total loans for the US banking industry during the years 1993-1994. The empirical analysis (based on regression equations) points out a strong positive link between social and financial performance. Such evidence, in a unique operational setting (the banking one), supports the idea that a positive CSP-CFP relationship is a universal phenomenon.
After this, an important study on financial firms was published, and the authors (Chih *et al.* 2010), investigate 520 financial firms in 34 countries between 2003 and 2005. They consider the CSR firms, which are the constituents of the Dow Jones Sustainability World Index, in relation to a profitability measure, ROA, as one of the independent variables. Their empirical results, based on a regression analysis, do not support a significant relation between financial performance and CSR.
Still in 2010, the study of Menassa, shows, through the use of correlation (Spearman's Rho), a strong positive relation between corporate social disclosure (related to 2006) and financial performance variables (net profit and ROE) for 24 Lebanese commercial banks.
The number of studies on the topic grows after 2010.
In 2011, Soana, examines the CSP-CFP link in the international banking sector: the study investigates 21 operators rated

by Ethibel on 31.12.2005 and 16 Italian banks rated by AXA on the same date. The author reports a not statistically significant relationship.
In the same year Gadioux, 2011, investigates 127 international banks of 25 countries (including emerging ones) during the period 2002-2008 in order to establish the CSR-CFP link also considering the impact of the financial crisis (for this reason the period is split into 2002-2007 and 2008). The relation between CSR, assessed according to Sustainable Asset Management's rating system, and ROE and Tobin's Q, as dependent variable, is positive.
In 2012, Saxena and Kohli, examine the link between the CSR rating and financial performance indicators (profit after tax and earnings per share) in the Indian banking system for the period 2007-2010. The authors find a not significant impact of CSR on the dependent variables, thus sharing the results of the studies which affirm a neutral or a negative CSP-CFP link.
In line, Ahmed *et al.* 2012, using t-test of paired samples, empirically study the CSP and CFP link in the banking sector of Bangladesh. The CSP is measured by a reputation index (through a questionnaire survey) and the CFP is measured by ROA, earning per share and price-earnings ratio. The overall results are not statistically significant, suggesting further researches.
From 2013, there are many studies highlighting a positive CSP-CFP relation (Wu and Shen 2013; Bolton 2013; Adewale and Rahmon 2014; Vi-in Hu and Bert Scholtens 2014; Malik and Nadeem 2014; Ciciretti *et al.* 2014; Mallin *et al.* 2014; Khodaparasti *et al.* 2015; Meng-Wen Wu *et al.* 2016; Chung-Hua Shen and Ting-Hsuan Chen 2016;

Platonova *et al.* 2016; Millon Cornett *et al.* 2016; Chung-Hua Shen *et al.* 2016; Esteban-Sanchez 2017), and only few studies that show not significative or negative relation (Kamal 2013, based on the Egyptian banking sector; Paulík *et al.* 2015), consistent with the neoclassical economists' theory that CSR behavior is associated with competitive disadvantages.

In particular, among studies that show a positive relation, Bolton (2013), points out that banks with the weakest CSR structures were the most exposed to needing to be bailed out by the US government; Adewale and Rahmon 2014 suggest that the amount that an organization spends on social activities should be seen as an investment, which will yield returns in the future; Chung-Hua Shen *et al.* 2016, suggest that bank managers can pursue a CSR practices as a long-term survival strategy.

Finally, Ciciretti *et al.* 2014, analyze the impact of a bank's community responsibilities on financial performance and show that social responsibility, measured by CRA (Community Reinvestment Act) Rating has a positive and significant impact on various measures of financial performance. This positive relationship tends to persist in banks with better employee relationships and corporate governance (Esteban-Sanchez *et al.* 2017).

5.2 Evidence from the statistical analysis

The database has been built following the shared computational and statistical criteria, mainly dealing with the accuracy and wholeness of the information given by the papers. Then, the wide database used for statistical analysis includes

several variables collected in each of the 39 studies: year of publication, institution, geographical area, measures (ROA, ROE…), sample size, methodology, test significance, p-value. As shown in Table 2, the exponential growth of recent years is emphasized, confirming the remarkable interest towards these research topics; 76.9% of the papers that we analyzed have been published from 2012 to 2017.

Moreover, to understand some research settings, we coded the papers according to what geographical area the studies took place and we found that 58.9% of them involved only one country, another 23.07% ranged from 4 to 20, and the remaining 18.3 % from 20 to 44 different countries all over the world. USA and Asia (Pakistan, Bangladesh, India, China) are the most commonly occurring geographical area in our sample, followed by Middle East and Europe. We rarely met cross-sectional studies (Biener and Eling 2011), possibly because of the difficulty of designing and implementing such a task (30.8% of the cases).

Generally, the greater the number of participating countries, the larger the sample size and the time it took to carry out the research. All the selected papers are based on quantitative methods mainly employing primary data collected via surveys, probably to find answers to original questions about the impact of CSR. Moreover, secondary data are often not available and difficult to access.

As to the period needed to complete the research, the 74.4% of the papers report up to 6 years.

The dominant type of institution is bank, followed by financial firms and socially responsible investments, which seem to be some under-investigated topics by scholars.

Table 2. Main data gathered from the papers

Year of publication	Number of papers	%
2002-2005	1	2.6
2006-2008	2	5.1
2009-2011	6	15.4
2012-2014	13	33.3
2015-2017	17	43.6
Research period		
up to 1 year	12	30.8
from 1 to 3 years	5	12.8
from 4 to 6 years	12	30.8
from 7 to 9 years	5	12.8
from 10 to 12 years	2	5.1
from 13 to 15 years	1	2.6
16 years and more	2	5.1
Institutions		
Banks	33	84.6
Banks and other financial firms	2	5.1
Other financial firms	4	10.3

Source: our elaboration

When we look at the performance measurement methods, we observe that scholars investigate the topic in different ways; most of the studies consider performance as a multidimensional construct and adopt multiple indicators as independent variables; there is a predominant use of objective measures. More specifically, as shown in table 3, our review highlights that, as a measure of CSP, two variables are mainly used: CSR multidimensional construct or indicator and Ethical rating, each representing almost a half and a third of the papers respectively.

With reference to CFP, the most commonly used book measures are ROA, ROE and Net profit, (87.2% of the papers). Among the CFP market measures, there is a higher variability and we find Earnings per share at the first place, used in 17 papers (43.6%).
One of the important issues of our analysis is to investigate if the financial and social performance are negatively or positively related, as some theoretical and empirical research support contradictory positions (Margolis and Walsh 2003) and so, the debate about the nature of this relationship is far from being concluded. The relationship between these variables can be of dependency, estimated by a bi-variate or multivariate regression model, or correlation.
Looking in depth for dependency, regression is used in almost 80% of the papers; more in detail, in the 77.4% of the cases, CSP is assumed to be the independent variable with respect to CFP in the estimated model.
Correlation has been assumed and measured in a few times (17.9% of the sample), generally suggesting a slight correlation between the company's social performance and its financial one.
By analyzing the findings of the studies dealing with regression models wich assume CFP as the dependent variable, it emerges that ROA and ROE are the most frequently used measures, respectively in 34.3% and 21.2% of the papers, often used together in multivariate models. If we select only the papers showing the ROA parameter, it is possible to obtain the estimate of the regression coefficients' mean equal to 0.0542, highlighting a slight dependence (of 5.4%) of CFP from CSP; broadly, it means that an additional unit of "social investment" produces a financial performance increase of 5.4%, on average.
The standard deviation, equal to 0.2394, suggests a low spread

of the values around the mean, then showing an appreciable estimate's precision. This result confirms the most recent guidelines in the literature stating that an investment strategy in the social performance produces direct positive effects on the financial one, as measured by ROA.
The main descriptive statistics on sample regression coefficients are shown in Table 4. As some outliers have been removed, the observations are 58. The Gini's mean difference highlights a low variability among the coefficients; if related to its maximum, it is equal to 27.1%. The Student's t test, fairly robust to departures from normality, provides evidence that the obtained value of the regression coefficient (b_1=0.054) is significantly different from zero, with α=0.05.

Table 3. Measures and methodology of the relationship between CSP and CSR

Variables	number	%
CSP measure	**39**	**100.0**
CSR multidimensional construct or indicator	18	46.1
CSR one-dimensional indicator	8	20.5
Ethical rating	13	33.4
CFP book measure	**34**	
CFP market measure	**17**	
Statistical relations	**39**	**100.0**
Regression models	**31**	**79.6**
CFP=f(CSP)	*24*	*77.4*
CSP=f(CFP)	*7*	*22.6*
Correlation between CSP and CFP	**7**	**17.9**
Other	**1**	**2.5**

Source: our elaboration

Table 4. Descriptive statistics on sample regression coefficients

Mean	0.054
Std. error	0.031
Mean 95% confidence interval: lower bound	-0.009
Mean 95% confidence interval: upper bound	0.117
Median	0.010
Variance	0.057
Standard deviation	0.239
Minimum	-0.290
Maximum	1.590
Q1 and Q3	0.000; 0.040
Interquartile range	0.040
Gini's mean difference (Δ)	0.155
p-value (one-sided; α=0.05)	0.044
n	58

Source: our elaboration

6. Concluding remarks

The purpose of this study was to conduct a "systematic-narrative review" of the literature on the CSR-CFP linkage in financial sector, using a methodology based on procedures of sample selection that refer to those of systematic review (multi-stage sampling approach, Boolean search string). After, the study concerns, on the one hand, an exploratory and descriptive analysis of the findings in the literature, and, on the other, a statistical analysis based on evidence from quantitative results reported in the papers selected in the sample. The results of the different studies were considered as observations of the relationship between the CFP and CSP and were integrated by a common metric amplifying the explanatory pow-

er of the individual scholar contributions and allowing us to obtain an estimate of the possible effect size. The variability of the estimates is investigated by means of inferential statistical techniques, like confidence intervals, that give a picture of the extent of uncertainty dealing with a sample instead of the population. In particular, we have a sample of 39 studies and each of them reports lots of useful statistical measures, about 2,725 parameters observed (if only consider: N, CFP measures, CSP measures, outcome statistics, variability measures) collected by the most remarkable scholarly papers published from 2002 to 2017 and involving a great number of participating countries in most of the surveys.

This study contributes to the contemporary literature on the topic, by proposing a clearer and precise understanding of the relationship between CSP and CFP.

To investigate on our first research question, both statistical descriptive and inferential analyses show that CSR is linked to financial performance, and in particular, CSR has a positive influence on financial performance. Focusing on the papers dealing with regression models assuming CFP as the dependent variable and the ROA parameter, it is possible to obtain an estimate of the regression coefficients' mean equal to 0.0542±0.2394, showing a slight dependence of 5.4%. These first results confirm that "firms do well by doing good" even if we are conscious that such statement should require further methodological analysis, such as meta-analysis, in order to control for all the parameters, like weighted effect size of the studies and heterogeneity. It is well known that performing a meta-analysis requires preliminary assumptions concerning that the effect-size measures and the sta-

tistical methods implemented in each paper are comparable (Lagasio and Cucari 2018).
About methodologies, in response to the second research question, the analyses show that the relationship between CSR and CFP can be of dependency or correlation. In the first case, the dependency can be estimated by a regression model. In our sample, the regression model is used in more than 70% of the papers and in the 77.4% of the cases CSP is assumed to be the independent variable in the estimated model; furthermore, only in 15.5% of the studies the relation is slightly negative. It also emerges that ROA and ROE are the most frequently used CFP book measures (respectively in 34.4% and 21.2% of the papers) and are often used together in the model. CFP market measures, in particular Earnings per share, Price to book value, Price/earnigs, Stock return, Stock price, Tobin's Q, are less frequently used.
About CSR measures, two types are mainly used: CSR multidimensional construct or indicator, in 46% of the papers, and Ethical rating, in 33.4% of the papers. CSR multidimensional constructs are often very complex, with many variables used to measure CSR approach. Ethical rating refers to Community Reinvestment Act Rating, Ethibel, Axa, and Sustainable Asset Management (SAM) Scoring.
Furthermore, about the potential direction for further researches and about methodologies and variables that are still less explored but can be more used in the future, by analyzing our sample it emerges that other research paths are open: first, it would be interesting to examine which CSR dimension plays a key role in financial performance. CSR measures can be chosen by referring to more accredited ratings, and the multi-

dimensional models can be chosen if constructed by trying to minimize the subjectivity of the reviewers' assessments. Second, the implementation of a shared free access dataset containing the main variables used in the most remarkable studies would be very interesting for researchers. It could stimulate the adoption of quantitative analyses approach along with the qualitative one. In fact, a critical issue that emerged in this study concerns the fact that increasing the use of more sophisticated statistical techniques such as meta-regression analysis requires a wider availability of data on both independent and dependent variables. A theoretical implication of the inferential analysis proposed, deals with the necessity of reducing the extent of heterogeneity in the methodologies adopted by scholars which partly influences the achievement of overall conclusions (Lagasio and Cucari 2018).
Although the study is useful and informative, it could be improved in a further research by analysing a larger sample which deals with more recent studies and a longer time frame. It could be useful to confirm the conclusions discussed in the present study.
Finally, in terms of policy implication, our paper may be relevant because findings confirm to policy makers, institutions and researchers the existence of a positive relationship between CSR and CFP in financial sector and induces financial companies to implement social responsibility policies regarding the protection of the environment, the internal stakeholders and the community. It also induces companies to externally communicate the achieved results in terms of CSR, through sustainability reports, non-financial reports or key indicators of non-financial performance.

References

Adewale Muritala, T. and Tella Rahmon, A. 2014. "Does Corporate Social Responsibility Improve an Organization's Financial Performance? Evidence from Nigerian Banking Sector." I*UP Journal of Corporate Governance* 13/4: 52-60.

Ahmed, S.U., Islam, M.Z. and Ikramul, H. 2012. "Corporate Social responisbility and Financial Performance Linkage-Evidence from the Banking Sector of Bangladesh." *Journal of Organizational Management* 11: 14-21.

Ahmed Sarwar, U., Mohammad, A. and Samiul Parvez, A. 2017. "Linkage between corporate social performance and stock return: an evidence from financial sector of Bangladesh." *Journal of developing areas* 51/2: 287-299. DOI: 0.1353/jda.2017

Allouche, J. and Laroche, P. 2005. "A meta-analytical examination of the link between corporate social and financial performance." *Revue Française de Gestion des Ressources Humaines* 57: 18-41.

Apostolakis, G., Van Dijk, G. and Drakos, P. 2015. "Microinsurance performance – a systematic narrative literature review." *Corporate Governance* 15/1: 146-170.

Bagh, T., Khan, M., Khan, M.A., Azad, T. and Khan, M.A. 2017. "The Corporate Social Responsibility and Firms' Financial Performance: Evidence from Financial Sector of Pakistan." *International Journal of Economics and Financial Issues* 7: 301-308. ISSN: 2146-4138.

Bagnoli, L. 2010. "Responsabilità sociale e modelli di misurazione." Milano: FrancoAngeli.

Barnett, M.L. and Salomon, R.M. 2006. "Beyond dichotomy: the curvilinear relationship between social responsibility and financial performance." *Strategic Management Journal* 27: 1101-1122.

Ben Soltane, B. 2012. "Social and financial performance of microfinance institutions: Is there a trade-off?" *Journal of Economics and International Finance* 44/4: 92-100.

Best, P., Manktelow, R. and Taylor, B. 2014. "Online Communication, Social Media and Adolescent Wellbeing: A Systematic Narrative Review." *Children and Youth Services Review* 41. DOI: 10.1016/j.childyouth.2014.03.001

Biener, C. and Eling, M. 2011. "The performance of microinsurance programs: a Data Envelopment Analysis." *The Journal of risk management* 78/1: 83-115. https://doi.org/10.1111/j.1539-6975.2010.01404.x

Birindelli, G., Ferretti, P., Intonti, M. and Iannuzzi, A.P. 2015. "On the drivers of corporate social responsibility in banks: Evidence from an ethical rating model." *Journal of Management & Governance*. http://dx.doi.org/10.1007/s10997-013-9262-9

Birindelli, G. and Intonti, M. 2018. "The role of corporate social responsibility in the international banking sector." In Baker, C.R. ed. *Corporate Social Responsibility (CSR): Practices, Issues and Global Perspectives*. New York: Nova Science Publishers. 67-108. ISBN: 978-1-53613-252-6.

Bolton, B. 2013. *Corporate Social Responsibility and Bank Performance*. Working Paper. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2277912

Callado-Muňoz, F.J. and Utrero-Gonzáles, N. 2011. "Does It Pay to Be Socially Responsible? Evidence from Spain's Retail Banking Sector." *European Financial Management* 17/4: 755-787.

Carnevale, C., Mazzuca, M. and Venturini, S. 2012. "Corporate Social Reporting in European Banks: The Effects on a Firm's Market Value." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 19/3: 159-177. https://doi.org/10.1002/csr.262

Carnevale, C. and Mazzuca, M. 2014. "Sustainability report and bank valuation: evidence from European stock markets." *Business Ethics: A European Review* 23/1: 69-90. https://doi.org/10.1111/beer.12038

Chakroun, R., Matoussi, H. and Mbirki, S. 2017. "Determinants of CSR disclosure of Tunisian listed banks: a multi-support analysis." *Social Responsibility Journal* 13/3: 552-584. https://doi.org/10.1108/SRJ-04-2016-0055

Chih Hsiang, L., Chih Hsiang, H. and Chen, T. 2010. "On the Determinants of Corporate Social responisbility: International Evidence on the Financial Industry." *Journal of Business Ethics* 93/1: 115-135.

Chung-Hua, S., Wu, M.W., Chen, T.-H. and Fang, H. 2016. "To engage or not to engage in corporate social responsibility: Empirical evidence from global banking sector." *Economic Modelling* 55: 207-225. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2016.02.007

Ciciretti, R., Kobeissi, N. and Zhu, Y. 2014. "Corporate social responsibility and financial performance: an anlysis of bank community responsibility." *International Journal of Banking, Accounting and Finance* 5/4: 342-373.

Dauri, M., Faria, S., Gatti, A., Celidonio, L., Carpenedo, R. and Sabato, A.F. 2009. "Gabapentin and pregabalin for the acute post-operative pain management. A systematic-narrative review of the recent clinical evidences." *Curr Drug Targets* 10/8: 716-733.

Elkington, J. 1997. *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Oxford: Capstone Publishing.

Esteban-Sanchez, P., de la Cuesta-Gonzalez, M., Paredes-Gazquez, J.D. 2017. "Corporate social performance and its relation with corporate financial performance: International evidence in the banking industry." *Journal of Cleaner Production* 162: 1102-1110.

Forcadell, F.J. and Aracil, E. 2017. "European Banks' Reputation for Corporate Social Responsibility." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 24/1: 1-14. DOI: 10.1002/csr.1402

Fritz, C.O., Morris, P.E. and Richler, J.J. 2012. "Effect size estimates: Current use, calculations, and interpretation." *Journal of Experimental Psychology: General* 141/1: 2-18. https://doi.org/10.1037/a0024338

Frooman, J. 1997. "Socially Irresponsible and Illegal Behavior and Shareholder Wealth: A Meta-Analysis of event Studies." *Business Society* 36/3: 221-249. https://doi.org/10.1177/000765039703600302

Gadioux, S. 2011. "The CSR performance-financial performance link in the banking industry: evidence from internaional panel data." *Revue de l'organisation responsable* 6: 5-19.

García-Sánchez, I. and García-Meca, E. 2017. "CSR Engagement and Earnings Quality in Banks. The Moderating Role of Institutional Factors." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 24/2: 145-158.

Hedges, L.V. and Olkin, I. 1985. *Statistical Methods for Meta-analysis*. Orlando, FL: Academic Press.

Hogan, R. and Evans, J.D. 2015. "Does the strategic alignment of value drivers impact earnings persistence?" *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* 6: 374-396.

Hoje, J., Hakkon, K. and Kwangwoo, P. 2014. "Corporate Environmental Responsibility and Firm Performance in the Financial Services Sector." *Journal of Business Ethics* 131/2: 257-284. DOI:10.1007/s10551-014-2276-7

Hu, V. and Scholtens, B. 2014. "Corporate Social Responsibility Policies of Commercial Banks in Developing Countries." *Sustainable Development* 22: 276-288.

Hunter, J.E. and Schmidt, F.E. 2004. *Methods of meta-analysis: Correcting error and bias in research findings*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Kamal, M. 2016. "The Role of Corporate Social Responsibility in the Egyptian Banking Sector." *Journal of Development and Economic Policies* 18/1: 5-22.

Karaibrahimoglu, Y.Z. 2010. "Corporate social responsibility in times of financial crisis." *African Journal of Business Management* 4/4: 382-389.

Khalil, S. and O'sullivan, P. 2017. "Corporate social responsibility: Internet social and environmental reporting by banks." *Meditari Accountancy Research* 25/3: 414-446. https://doi.org/10.1108/MEDAR-10-2016-0082

Khodaparasti, R.B., Forouzanfar, E. and Forouzanfar, E. 2015. "Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance of a Bank." *Actual Problems of Economics* 163/1: 338-343.

Lagasio, V. and Cucari, N. 2018. "Corporate governance and environmental social governance disclosure: a meta-analytical review". *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 26: 701-715. DOI: 10.1002/csr.1716

La Rocca, M. 2012. *Il valore dell'assetto proprietario. Stato dell'arte ed evidenze in Italia*. Milano: Egea.

Mallin, C., Farag, H. and Ow-Yong, K. 2014. "Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks." *Journal of Economic Behavior & Organization* 103: 21-38.

Mays, N., Pope, C. and Popay, J. 2005. "Systematically reviewing qualitative and quantitative evidence to inform management and policy-making in the health field." *Journal of Health Services Research & Policy* 10: 6-20. DOI:10.1258/1355819054308576

Meglio, O. and Risberg, A. 2011. "The (mis)measurement of M&A performance—A systematic narrative literature review" *Scandinavian Journal of Management* 27/4: 418-433. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2011.09.002

Menassa, E. 2010. "Corporate social responsibility. An explanatory study of the quality and extent of social disclosures by Lebanese commercial banks." *Journal of Applied Accounting* 11/1: 4-23.

Meng-Wen, Wu, Chung-Hua, Shen and Chen, Ting-Hsuan 2017. "Application of multi-level matching between financial performance and corporate social responsibility in the banking industry." *Review of Quantitative Finance and Accounting* 49/1: 29-63.

Meng-Wen, Wu and Chung-Hua, Shen 2013. "Corporate social responsibility in the banking industry: Motives and financial performance." *Journal of Banking & Finance* 37: 3529-3547.

Millon Cornett, M., Otgontsetseg, E. and Tehranian, H. 2016. "Greed or good greeds: an examination of the relation between corporate social responsibility and the financial performance of U.S. commercial banks around the financial crisis." *Journal of banking and finance* 30: 137-159.

Moudud-Ul-Huq, S. 2015. "Linkage between corporate governance and corporate social responsibility in banking sector of Bangladesh." *International Journal of Financial Engineering* 2/4. https://doi.org/10.1142/S242478631550036X

Orlitzky, M., Schmidt, F.L. and Rynes, S.L. 2003. "Corporate social and financial performance: A meta-analysis." *Organization Studies* 24/3: 403.

Paulik, J., Sobeková, M., Tykva, T. and Červinka, M. 2015. "Application of the Csr Measuring Model in Commercial Bank in Relation to their Financial Performance." *Economics and Sociology* 4/8: 65-81.

Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R. and Mohammad, S. 2016. "The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Financial Performance: Evidence from the GCC Islamic Banking Sector." *Journal of Business Ethics*. DOI: 10.1007/s10551-016-3229-0

Popay, J., Roberts, H., Sowden, A., Rodgers, M. *et. al.* 2006. "Guidance on the conduct of narrative synthesis in systematic reviews: A product from the ESRC Methods Programme." *Lancaster University Publisher*. DOI: 10.13140/2.1.1018.4643

Richard, E.O. and Okoye, V. 2013. "Impact of corporate social responsibility on the deposit money banks in Nigeria." *Global Business and Economics Research Journal* 2/3: 71-84. Available online at http://www.globejournal.org

Rodgers, M., Sowden, A., Petticrew, M., Arai, L., Roberts, H., Britten, N. and Popay, J. 2009. *Testing Methodological Guidance on the Conduct of Narrative Synthesis in Systematic Reviews*. Thousand Oaks, CA: Sage. DOI: 10.1177/1356389008097871

Rosenthal, R. 1991. *Meta-analytic Procedures for Social Research*. Newbury Park, CA: Sage.

Saxena, M. and Kohli, A.S. 2012. "Impact of Corporate Social Responsibility on Corporate Sustainability: A Study of the Indian Banking Industry." *The IUP Journal of Corporate Governance* 11/4: 39-55.

Scholtens, B. 2007. "Financial and Social Performance of Socially Responsible Investments in the Netherlands." *Corporate Governance: An International Review* 15/6: 1090-1105.

Shoukat, M.M. and Nadeem, M. 2014. "Impact of corporate social responsibility on the financial performance of banks in Pakistan." *International Letters of Social and Humanistic Sciences* 21: 9-19.

Simpson, G.W. and Kohers, T. 2002. "The Link Between Corporate Social and Financial Performance: Evidence from the Banking Industry." *Journal of Business Ethics* 35: 97-109.

Snilstveit, B., Oliver, S. and Vojtkova, M. 2012. "Narrative approaches to systematic review and synthesis of evidence for international development policy and practice." *Journal of Development Effectiveness* 4/3: 409-429. DOI: 10.1080/19439342.2012.710641

Soana, M.G. 2011. "Corporate Social Responsibility and Financial Performance: Evidence from the Financial Sector." Corporate Ownership & Control 8/2: 27-36.

Soana, M.G. 2011. "The Relationship Between Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance in the Banking Sector." *Journal of Business Ethics* 104: 133-148.

Ullah, Md.H. and Rahman, M.A. 2015. "Corporate social responsibility reporting practices in banking companies in Bangladesh: Impact of regulatory change." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 13/2: 200-225.

Varenova, D., Samy, M. and Combs, A. 2013. "Corporate social responsibility and profitability: trade-off or synergy: Perceptions of executives of FTSE All-Share companies." *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* 4: 190-215.

Weber, O. 2017. "Corporate sustainability and financial performance of Chinese banks." *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal* 8/3: 358-385. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-09-2016-0066

Weshah, S.R., Dahiyat, A.A., Abu Awwad, M.R. and Hajjat, E.S. 2012. "The impact of adopting corporate social responsibility on corporate financial performance: Evidence from Jordanian banks." *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business* 4/5: 34-44.

Zahidul, M., Islam, S., Uddin, A. and Ikramul, H. 2012. "Corporate Social Responsibility and Financial Performance Linkage: Evidence from the Banking Sector of Bangladesh." *Journal of Organizational Management* 1/1: 14-21.

Open Journal of Humanities, 6 (2020)
issn 2612-6966

Sostenibilità alimentare e cittadinanza ecologica: una sutura a doppio filo[1]

Angela Iacovino, Severina Gismondi
Università degli Studi di Salerno

Abstract
A legal reflection on the relationship between food and the environment requires the delimitation of its field of analysis, falling within the broader thematic areas of food law and environmental protection, where a multitude of regulations operate, governing profiles characterized by mutual integration , and often by frequent overlapping. The article, without any claim to being exhaustive, but in order to provide further elements of reasoning, analytically targets the dense relational web that unfolds when topics such as food safety, health and the environment end up on the discussion table; a network that inevitably calls into question the dynamics of sustainability and food diversity, offering interesting insights into the configuration of that new concept, ecological citizenship, which is gradually becoming the focus of attention of some recent public policies.

Keywords: food law; food sustainability; food diversity; ecological citizenship.

1. Il diritto al cibo tra food safety e food security

La rilevanza giuridica e la tutela costituzionale del diritto al cibo, quale

diritto fondamentale della persona che riguarda l'esistenza in tutta la sua complessità, divenendo così non solo componente essenziale del-

1. Angela Iacovino è autore dei paragrafi 1 e 3, Severina Gismondi è autore dei paragrafi 2 e 4.

> la cittadinanza, ma precondizione della stessa democrazia (Rodotà 2015: 128),

sono divenuti temi centrali nell'ambito giuspubblicistico. In via preliminare, definiamo il diritto al cibo come il diritto

> ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato, sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna (Ziegler 2004: 49).

Il riconoscimento di tale diritto ha, peraltro, sostanziato l'idea stessa di persona umana, risultando componente ineludibile di un nucleo di diritti dell'uomo; produzione, commercio e consumo degli alimenti, unitamente agli strumenti che devono tutelare gli interessi legati al cibo degli individui e delle comunità sono risultati, così, suscettivi di regolazione, nel corso del tempo, mediante specifiche norme giuridiche;[2] la sua progres-

2. Esistono, e sono attualmente in vigore, fonti del diritto internazionale che enunciano in modo inequivocabile l'esistenza ed il riconoscimento da parte della comunità internazionale di siffatto diritto, riconducendolo nell'alveo appunto dei diritti fondamentali dell'uomo (Giuffrida 2015: 35). Ed ancora, il diritto al cibo è un diritto umano fondamentale riconosciuto da disposizioni giuridiche internazionali: l'art. 25 della *Dichiarazione universale dei diritti umani*, al 1°comma afferma che «Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della propria famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione [...]». Tale principio è stato successivamente esplicitato nell'art. 11 del *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali*, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976. In tale articolo si legge, infatti, che «Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia che includa alimentazione, vestiario ed alloggio adeguati...». Si legge, inoltre, che «Gli Stati parti del

siva costituzionalizzazione ha consentito a molti Paesi di convertire il generico *dovere di nutrire*, contemplato nelle Carte internazionali, in precisi obblighi giuridici che soddisfano tale diritto o mediante politiche pubbliche *ad hoc*, o mediante sentenze di rango costituzionale (Bottiglieri 2018: 20).
Diritto del cibo e diritto al cibo: da una parte, in senso oggettivo, le regole che, ai diversi livelli ordinamentali, regolano i modi di produzione e di consumo degli alimenti, e, dall'altra, in senso soggettivo, il diritto della persona al cibo, concepito quale elemento necessario alla vita e garanzia di una esistenza dignitosa e libera dal bisogno. Ciò rileva come, progressivamente, la tutela del diritto all'alimentazione sia divenuto ineludibile presupposto «per individuare, definire e tutelare le capacità fondamentali e potenziali della persona umana, premessa necessaria per il godimento e l'esercizio di una pluralità di libertà e di diritti» (Alicino 2018: 108), e nel contempo, come si colleghi ad una rinvigorita dimensione del costituzionalismo contemporaneo, fondata sul rispetto del principio di

presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applica-zione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione delle nozioni relative ai principi della nutri-zione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi importatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari». Riconosciuto altresì da circa 100 Costituzioni del mondo, di cui 24 proteggono tale diritto in modo diretto. Sulla tutela internazionale si veda De Schutter 2010: 242-253; sul riconoscimento costituzionale, Knuth e Vidar: 2011.

eguaglianza, dei diritti fondamentali e dello *ius existentiae* che ne rappresenta la necessaria premessa (Flick 2015). L'aumentato interesse da parte dei giuristi per il diritto al cibo e per l'autosufficienza alimentare s'intuisce e si comprende nella misura in cui è necessario prefigurare condizioni minime e indispensabili atte a garantire un'esistenza libera e dignitosa per ciascuno: ogni persona dovrebbe avere libero accesso ad un cibo sano, nutriente, adeguato e appropriato; quantità e qualità degli alimenti devono risultare idonee a sostenere la salute e la dignità degli esseri umani (Rinella 2015: 17-19).
Il diritto al cibo diviene, in questo senso, un interessante banco di prova per misurare le capacità dei sistemi normativi delle attuali democrazie costituzionali di fronteggiare le sfide e rispondere ai bisogni, perché, piaccia o meno, «mangiare, o non mangiare, in un modo o nell'altro, impatta» (Segré 2015: 5); di fatto, modelli e inediti assetti normativi sono stati contemplati e implementati, giungendo a dilatare consistentemente il processo di riconoscimento del diritto al cibo, e *suggestionando* le modalità di produzione e di consumo degli alimenti.[3] Nondimeno, restano dubbiosità e criticità di tale ramo del diritto che non può atteggiarsi a materia giuridica autonoma, presentando caratteri compositi e frammentari, e la cui vocazione alla multidisciplinarietà e specialità rende arduo lo sviluppo di una rigorosa e sistematica disciplina giuridica dell'alimentazione.
La recente regolamentazione dei beni giuridici collegabili alle pratiche e ai beni alimentari risulta, infatti, ancora priva di

3. L'art. 41 della Costituzione italiana, ad esempio, si configura oggi come un limite alla libertà d'impresa e all'iniziativa economica privata in questi settori: la produzione e il consumo di cibo non possono infatti «svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (Alicino 2018: 103).

issn 2612-6966

abito disciplinare giuridico unitario, perché tali beni sembrano afferire piuttosto ad ambiti settoriali specifici: sembrano, insomma, venire in rilievo solo quando si affiancano ad altri beni tradizionalmente oggetto di tutela giuridica autonoma (Ramajoli 2015: 657). E tuttavia, lungi dall'equiparare i beni alimentari agli altri tipi di merci e beni di consumo, ripensare alla relazione cibo-diritto significa provare a «restituire al cibo il suo valore di nutrimento» (Giacomelli 2018: 2) distinguendolo giuridicamente dagli altri beni, in ragione del suo valore fondamentale per il benessere complessivo dell'individuo (Fiorillo e Silverio 2017: 16). La poliedricità della tutela giuridica dell'alimentazione realizza, altresì, una rilevante convergenza con un complesso di fondamentali diritti, tradizionalmente oggetto di protezione a livello costituzionale, che genera una relazione imprescindibile, e adeguatamente più efficace, per la regolazione giuridica alimentare: oltre che in dottrina (Moscatelli 2014), anche le istituzioni internazionali raccomandano l'adozione di un approccio *rights-oriented*, ritenuto maggiormente conforme a gestire l'effervescenza della materia e a valorizzare la sua vocazione a creare oggetti di diritti.
Il paradigma caleidoscopico di tutela giuridica dell'alimentazione si riflette, peraltro, nell'eterogeneità dei profili che contempla, nella frammentarietà definitoria e nella molteplicità dei settori di interesse: dalla tutela della salubrità degli alimenti, o *food safety*, a quella della disponibilità di cibo sufficiente ed adeguato, o *food security*. Viepiù, a tale complessità settoriale corrisponde un coacervo normativo frutto del pluralismo delle fonti nazionali, sovranazionali e internazionali al punto che, anche per questa materia, si apre la strada al fenomeno della «crisi della tipicità delle fonti del diritto», con larga fruizione

di norme di *soft law* e del ricorso ai principi generali, profili che accompagnati all'assenza di previsioni espresse hanno favorito l'emergere di un ruolo importante della giurisprudenza nell'evoluzione della materia (Alicino 2016: 9).
La frammentazione polisemica, tipica del diritto dell'alimentazione, genera, altresì, ostacoli lungo il processo di connotazione definitoria e di identificazione semantica dei concetti e degli istituti giuridici (Ventura 2001: 13); la rilevante distinzione tra *food safety* e *food security* rappresenta esemplificazione emblematica, perché spesso la traduzione, pur approdando al concetto più ampio di "sicurezza alimentare", resta suscettiva di fraintendimenti, e non contempla le differenze strutturali delle due espressioni (Pinstrup Andersen 2009: 5). In assenza di una apposita definizione normativa, la genesi di una corretta disamina del tema della sicurezza alimentare deve collocarsi nella corrispondente nozione concettuale che si presenta pervasa proprio da quelle due dimensioni: da una parte, la *food safety*, che ricomprende i profili del rapporto tra alimentazione e salute: contenuto degli alimenti, impatto delle sostanze sulla salute umana, selezione delle materie prime, sistema delle lavorazioni necessarie al trasporto e alla conservazione (Negri 2009), ove il ruolo del diritto è proprio quello di regolamentare l'insieme degli step che portano le materie prime sulla tavole del consumatore, eliminando gli eventuali fattori di rischio per la salute nei diversi livelli della *food supply chain*. Sicurezza tossicologica, nutrizionale e informativa[4] rientrano nella *safety* che

4. Food safety significa anche sicurezza tossicologica (cioè comprensiva della composizione in sé dell'alimento, senza riferimento a fattori esogeni), sicurezza nutrizionale (come assenza di svantaggi per il consumatore sul piano nutrizionale), sicurezza informativa (che comporta un'adeguata e completa comunicazione al consumatore in merito alle caratteristiche dell'alimento e

si presenta assolutamente intrecciata con la tutela della salute e, non a caso, il concetto rimanda alle istanze di igiene e salubrità dell'alimento a tutela della salute umana.

> Alimento "insicuro" è infatti quello alterato, contaminato da sostanze tossiche, non edibili, dannose per l'uomo: la base costituzionale è l'art. 32 Cost. poiché, a contrario, alimento "sicuro" è quello non dannoso per la salute di chi lo ingerisce (Napolitano 2018: 6).

Food safety declinata in duplice versione:

> la prima, attestata sulla salvaguardia di esigenze di carattere precipuamente igienico-sanitario concernenti la tutela della salute delle popolazioni e la prevenzione e repressione delle frodi in commercio; la seconda, attenta anche a una molteplicità di beni, interessi e valori suscettibili di combinarsi variamente tra di loro, come il paesaggio, l'ambiente, il territorio, lo sviluppo sostenibile, il non svilimento delle produzioni agricole e alimentari, quale risposta ai rischi della globalizzazione economica e del progresso, la sicurezza dei lavoratori, la libera circolazione delle merci, nonché la corrispondenza a dettami religiosi, a modelli sociali e culturali ancestrali, a esigenze di lealtà nei traffici e nei rapporti commerciali (business to consumer e business to business), che si iscrivono in prospettive ulteriori rispetto a quelle di ambito propriamente penalistico delle origini (Tuccari 2016: 443-444).

Dall'altra parte, la *food security*, intesa prima come disponibilità del cibo e poi come accesso fisico ed economico ad esso menzionata negli strumenti di diritto internazionale, utilizzata in alcune Costituzioni e normative nazionali, nel riferirsi alla necessità di garantire l'accesso alle risorse alimentari a ciascun individuo, si collega allo *ius exitentiae* e si connette al diritto alla vita stimando il cibo quale elemento biologico indispensabile per i processi vitali. Un accesso al cibo arricchito da un *quid pluris*, sintetizzato dalla locuzione "alimentazione ade-

---

sulle sue modalità o quantità di consumo) cfr. Ramajoli 2010.

guata": la *food security* deve realizzare il diritto al libero accesso, sia sul versante quantitativo che su quello qualitativo:

> Una sicurezza alimentare può esistere solo quando, ogni persona, in ogni momento, ha un accesso fisico, sociale ed economico ad un cibo sufficiente, sano e nutriente in grado di soddisfare i bisogni e le preferenze alimentari necessari per una vita attiva e sana (Rodotà 2014: 7).

Diversamente dalla *safety*, la *security* indossa abiti etici perché si riferisce alla possibilità universale di accesso a una quantità di cibo sufficiente per vivere dignitosamente:

> Il diritto al cibo, infatti, richiede che sia nutrita la dignità di ogni uomo, oltre che il suo corpo. Questo significa che ogni volta in cui la malnutrizione (sia la denutrizione che la sovralimentazione) è tale da degradare l'essere umano a una cosa, è lì che la dignità umana viene violata ed è lì che deve essere tutelata (Bottiglieri 2016: 2).

Ora, se la *food safety* vanta, a livello europeo, una regolazione specifica, imperniata sui principi di precauzione, proporzionalità e ragionevolezza delle decisioni, e pare aver conquistato un certo grado di stabilità, la *food security*, presenta un quadro differente perché ha assunto nuove dimensioni

> Nel corso degli anni, il termine ha acquisito nuovi significati e incorporato nuove problematiche, portando a una continua revisione delle definizioni fino a quella, ormai abbastanza consolidata, diventata ufficiale nella dichiarazione al summit mondiale sulla sicurezza alimentare nel 2009 (FAO 2009): Food security [is] a situation that exists when all people at all times have access to sufficient, safe, nutritious food to maintain a healthy and active life (Brunori e Dvortsin 2014: 125).

Le due *securities*, nel loro combinato agire, dovrebbero garantire a ciascuno l'accesso e l'adeguatezza qualitativa e quantitativa al cibo, in funzione di una vita dignitosa; di qui l'attuale tripartizione delle declinazioni della *security:*

la disponibilità di cibo, l'accesso al cibo, le condizioni che consentono l'utilizzo del cibo. Vieppiù, la *food security* non si limita a valutare la quantità del cibo prodotto, ma focalizza l'interesse sulla questione della distribuzione squilibrata del cibo e dell'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali (Giacomelli 2018: 13), spostando il baricentro analitico sulle modalità di produzione e commercializzazione. In altri termini, equità e sostenibilità diventano gli obiettivi da perseguire congiuntamente alla tutela delle biodiversità e delle tradizioni.

> Si dovrebbe tornare all'idea primigenia che il cibo – prima ancora che una res, un bene di scambio oggetto appunto di banale reificazione – è anzitutto un valore, in quanto condizione di esistenza per ogni creatura del pianeta, fra cui l'uomo: le cui "circostanze di produzione" generano immediate ricadute sull'ecosistema (Napolitano 2018: 20).

Ora, se l'insicurezza alimentare riguarda i metodi di produzione, sorvegliati e tutelati dal principio di precauzione (regolazioni e singole decisioni tese ad evitare un rischio futuro) della *safety*, e non già da quello della *security* (non in grado di soddisfare un'equa distribuzione della provvista alimentare nel tempo), allora, non possiamo che affidarci al principio dello sviluppo sostenibile che, malgrado sia positivizzato nel diritto dell'ambiente, può, e deve, divenire fecondo strumento per il diritto alimentare. In tal senso, l'apparato pubblico e i suoi decisori devono assumersi la responsabilità di decisioni finalizzate alla sostenibilità alimentare e agire secondo dimensioni etiche, suscettive di garantire equità sociale e tutela degli ecosistemi, migliorando progressivamente le condizioni di vita e le capacità rigenerative delle risorse naturali (Fracchia 2010). Cerchiamo di capire.

2. Sostenibilità alimentare: a caccia di definizioni, connotazioni e implicazioni giuridiche

Alla luce di quanto emerso, appare opportuno analizzare lo stretto legame esistente tra ambiente, salute e sostenibilità alimentare; da tale versante, è fondamentale l'evoluzione inveratasi nelle dinamiche relative alla tutela dell'ambiente, inteso come bene comune da salvaguardare, da una parte, e alla qualità alimentare inesorabilmente intrecciata al corretto utilizzo delle risorse reperibili in natura, dall'altra.

Per sviluppo sostenibile si intende: «un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi».[5] La nozione di sostenibilità, quindi, non implica solo la protezione e la tutela dell'ambiente, ma considera, altresì, la qualità della vita e l'equilibrio fra le persone sia nel presente che nel futuro.[6] In buona sostanza: «uno sviluppo che risponda alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze» (Rapporto Brundtland 1987: 83).

Il carattere multidimensionale della sostenibilità attiene, pertanto, alla vita dell'essere umano nel suo complesso, ricomprendendo l'ambiente, il sistema economico, la struttura sociale e culturale nella quale viviamo.[7] Questo, ovviamente, an-

5. World Conservation Union (IUCN/UNEP /WWFN 1991).

6. C.d. Equità intergenerazionale.

7. Il nesso tra agricoltura e ambiente è, al giorno d'oggi, in continua evoluzione e la maggiore difficoltà è, molto spesso, quella di porre al centro di questi due mondi complementari il termine sostenibilità. Proprio per questo, il cammino intrapreso da molte comunità sembrerebbe quello di tornare ad una produzione "identitaria", riproponendo al centro del sistema il prodotto, così da innescare processi in grado di generare redditività economica, ma al tempo stesso valorizzare gli aspetti materiali ed immateriali della cultura di una comunità, anche e soprattutto in termini di rispetto dell'ambiente.

issn 2612-6966

che in termini di cibo e alimentazione, riguardando questioni quali l'uso del suolo, la tutela della biodiversità agroalimentare, il consumo di energia, il prezzo dei prodotti alimentari, fino ad arrivare al diritto alla nutrizione ed al valore delle diversità gastronomiche e delle identità locali (Salomone 2006).
Attualmente, il tema della sostenibilità alimentare è sempre più al centro del dibattito internazionale politico e sociale, in quanto la nutrizione è direttamente connessa con la salute delle persone e la loro sopravvivenza. Il tema del cibo, fondamentale per la sopravvivenza delle persone, riflette la centralità degli elementi naturali come acqua, aria, terra, che rappresentano requisiti indispensabili per l'uomo rispetto ai quali non esistono sostituti.[8] Pertanto, per il bene delle generazioni presenti e future, il sistema alimentare non può e non deve danneggiare o esaurire queste risorse naturali, né, tanto meno, basarsi solo su risorse non rinnovabili (Hills 1982).
Da tale punto di vista una agricoltura sostenibile può generare impatti evidenti sull'ambiente, sia sotto il profilo economico sia sotto quello sociale. I prodotti coltivati senza l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti, e venduti in un raggio minimo di territorio, riescono ad avere impatti negativi quasi nulli rispetto a ciò che accade con prodotti figli di coltivazioni convenzionate e giunte sulle tavole dopo lunghi percorsi. Dal versante più strettamente alimentare, i prodotti considerati biologici non presentano residui di pesticidi o di altri elementi che influiscono in maniera negativa sulla salute, perdendo difatti le loro caratteristiche nutritive e organolettiche.

8. In tale frangente, consumatori, da un alto, e produttori, dall'altro, hanno fatto della sostenibilità una parola chiave per la loro produzione, aumentando così la propria remunerazione e gli indici di vivibilità di certi luoghi.

Sulla gestione della logistica, vi sono, così, evidenti vantaggi derivanti dalla disintermediazione o dalla filiera corta. Percorrendo meno chilometri il gasolio consumato dai mezzi risulterà notevolmente inferiore e, di conseguenza, l'emissione di CO2.
Appare in modo assolutamente evidente l'utilità nonché la convenienza di un cambio di paradigma e, comparato con quanto affermano gli studiosi dei cambiamenti climatici, il dato riflette, peraltro, una necessaria urgenza del cambiamento.
Riportare, in buona sostanza, al centro del sistema concetti quali la comunità, la cooperazione e l'agricoltura, al fine di generare valori atti a rendere stabile la sostenibilità ambientale: sembrerebbe questa la strada per coniugare al meglio il diritto ambientale con le pratiche ad esso connesse. Senza trascurare gli assetti tradizionali perché la sostenibilità del presente passa da quelle che sono le buone pratiche del passato. Tutto ciò che prima appariva insostituibile, come il mancato utilizzo di materiali sintetici o come la conservazione della biodiversità della materia prima, è stato via via superato dall'omologazione dettata dal modello capitalistico.
Le aziende agricole dovrebbero rappresentare il germe fondamentale della società in cui viviamo, con un ritorno al passato che può non significare riportare alla luce certi saperi in maniera nostalgica, ma mettere in atto delle contaminazioni dettate dalle nuove tecnologie, dai saperi di oggi che possono tramutare le vecchie pratiche in innovazioni positive.
Purtroppo il nostro pianeta attualmente è in grossa difficoltà: gli studiosi hanno stimato che per continuare a condurre l'attuale stile di vita ci sarebbe bisogno di un pianeta e mezzo in più;[9] con il trascorrere del tempo la situazione andrà sempre

9. Se oggi la crisi alimentare è già forte a livello globale, esperti di varie

issn 2612-6966

peggiorando. Ad oggi, circa il 20% della popolazione mondiale consuma l'80% delle risorse disponibili, pertanto: «Se tutti avanzassero la richiesta di consumare nella stessa misura, tale pretesa sarebbe insostenibile dal punto di vista delle risorse e dell'equilibrio ecologico e impossibile da soddisfare» (La Torre 2007: 39).

Negli ultimi tempi, si parla sempre con maggiore insistenza di "paradosso alimentare" per tre ordini di motivi:

- una parte del pianeta è sovranutrito e patisce problemi legati all'abuso del cibo, ed esattamente l'altra metà è denutrito, con la mancanza di cibo che provoca la morte di un numero di persone molto vicino a quello dovuto all'eccesso di cibo;
- buona parte delle risorse alimentari vengono utilizzate per soddisfare il fabbisogno degli animali e non degli esseri umani;
- una percentuale enorme di cibo viene sprecata e finisce, perfettamente commestibile, nella spazzatura: si stima che sono circa 1,3 miliardi le tonnellate di cibo che finiscono nella spazzatura.

Appare chiaro, pertanto, che a causare la fame e la malnutrizione, non è la scarsità di cibo, quanto piuttosto la disastrosa distribuzione delle risorse alimentari.

Viepiù, la relazione tra cibo e salute risulta evidente, specie in questi ultimi anni in cui assistiamo ad un drammatico aumento delle malattie legate all'obesità, al diabete, per non parlare, poi, dell'esponenziale aumento dell'allergia da glutine (celiachia).[10]

---

discipline prevedono che in futuro sarà sempre più aspra (Bello 2009). Soprattutto in seguito alla crisi alimentare del 2008, essa ha cominciato ad essere una questione urgente anche nei paesi cosiddetti "sviluppati" (URBACT 2012).

10. La frequenza media della popolazione affetta da celiachia è notevolmente aumentata negli ultimi 25 anni di circa 5 volte. Questa

issn 2612-6966

Il motivo è da ricercarsi nella diminuzione, negli ultimi anni, della diversità di cibo, di semi e con essi, ovviamente, anche del frumento.[11]
La questione alimentare, pertanto:

> diventa davvero qualcosa, oltre a riguardarci tutti da vicino, di assai complesso, che chiama in gioco la responsabilità morale, i progetti politici globali, la giustizia mondiale, la questione ambientale (Giustiniani 2007: 40).

Il problema alimentare si è posto al centro del dibattito politico a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo, con il concetto, già richiamato in precedenza, di "food security", con il quale si intendeva, in prima istanza, la possibilità, riconosciuta all'essere umano, di poter accedere ad un adeguato approvvigionamento alimentare, considerato, almeno inizialmente, soltanto in termini tecnici e strutturali ad ampio spettro.
Successivamente, con il trascorrere del tempo, il concetto si è ulteriormente ampliato, includendo anche livelli dimensionali più piccoli, quali individuali e familiari, e la concreta possibilità che le persone hanno di accedere al cibo, con il termine "food in security" che si è, purtroppo, fatto strada, con la necessità di porre rimedio al problema "fame" nel mondo.

è causata da una reazione alla gliadina: una proteina del glutine che dà viscosità ed è determinante nella lievitazione della farina, presente nel frumento, nel farro, nell'orzo e nella segale.

11. Il motivo di questa omologazione è da attribuire principalmente al controllo del mercato da parte di poche multinazionali, con la conseguenza che oggi sul mercato ritroviamo solo i pochi semi prodotti da queste aziende. Se i contadini non hanno scelta sui semi i consumatori non hanno scelta sui prodotti.

In tempi moderni, il concetto di sostenibilità alimentare si è ulteriormente evoluto, considerando la disponibilità ed accessibilità al cibo anche in termini di condizioni culturali:[12]

> Sicurezza alimentare non significa solo accesso a una quantità sufficiente di cibo ma accesso ad alimenti culturalmente appropriati. Inoltre, i problemi di malnutrizione e denutrizione non indicano solo casi in cui il cibo non è sufficiente come quantità, bensì come qualità (proprietà organolettiche, capacità nutritive, condizioni igieniche ecc.) (Vandana Shiva 2001: 41).

Quanto detto è stato, però, fortunatamente accompagnato da una maggiore consapevolezza, sia da parte degli addetti ai lavori che dei consumatori, dando così vita a numerose ed appassionate forme di lotta e di resistenza sociale, come il movimento internazionale "Via Campesina".[13]
Viene introdotto, altresì, il concetto di "sovranità alimentare",[14] con l'intento di assicurare a tutti un cibo salubre, culturalmente appropriato e, soprattutto, sano ed ecologico; il termine viene enunciato per la prima volta nel corso della conferenza internazionale della coalizione svoltasi in Messico a Tlaxcala nel mese di aprile del 1996, per poi, essere nuovamente riproposto ufficialmente nel corso del Forum parallelo al Word Food Summit della FAO a Roma. Pertanto, con il termine sovranità alimentare viene inteso:

> il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di definire le proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, del cibo e della terra che sia-

12. Legandosi a temi sociali quali la qualità dell'ambiente di vita, l'educazione, il benessere alimentare (Jonsson 1993).
13. Movimento che raggruppa le organizzazioni contadine di svariate parti del mondo, con l'obiettivo principale di promuovere politiche agricole ed alimentari solidali e sostenibili, rappresenta uno dei movimenti di maggiore successo, per il diritto al cibo e la tutela del lavoro contadino.
14. World Food Summit del 1996 (FF 2005).

> no appropriate sul piano ecologico, sociale, economico e culturale alla loro realtà unica. Esso comprende il vero diritto al cibo e a produrre cibo, il che significa che tutti hanno il diritto a un cibo sano, nutriente e culturalmente appropriato, alle risorse per produrlo e alla capacità di mantenere se stessi e le loro società.[15]

Dal punto di vista delle responsabilità, la questione alimentare ingloba ogni aspetto della vita umana, con le scelte alimentari che assumono un ruolo determinante nei rapporti fra uomo ed ecosistema:

> All'interno di un sistema economico e produttivo globale, l'alimentazione è uno dei fattori che ci pongono in relazione con l'intero pianeta e gli allarmi ambientali hanno posto in luce anche la rilevanza e le possibili conseguenze anche di talune scelte alimentari per futuri equilibri ecologici. Il modo di procurarsi il cibo, di sceglierlo, di produrlo influenza la relazione con l'ambiente ed è determinante nella gestione delle risorse, ma definisce anche il modo in cui si percepisce e ci si rappresenta la natura e gli elementi viventi e non viventi che la costituiscono (La Torre 2007: 53).

Nei Paesi Occidentali la trasformazione da una alimentazione a base di cereali ad una a base di carne è stata determinante nell'alterare gli equilibri ambientali, così innescando una crisi alimentare globale: oggi, una buona parte delle coltivazioni moderne sono destinate ai cereali al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare degli animali da allevamento, a discapito della alimentazione umana (Rifkin 2001).
In un Paese come l'Italia dove l'agricoltura di qualità ricopre un ruolo molto importante, riuscire a mescolare i vecchi saperi con le nuove tecnologie, diminuendo così ad esempio l'uso di pesticidi, migliorando in maniera silenziosa le qualità organo-

15. FAO (1996), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action, World Food Summit, 13-17 Novembre, Roma.

lettiche del cibo è una strada che ad oggi, grazie alle sperimentazioni di certi progetti ed alla caparbietà di alcune comunità sembrerebbe percorribile.
Questi punti di contatto che sembravano irraggiungibili solo alcuni anni fa, oggi appaiono più vicini, uno scambio continuo di nozioni fa emergere in maniera sostanziale le buone idee ed il buon fare. L'innovazione non si fa più entrando nella specializzazione delle pratiche, ma si fa nella condivisione e nella libera azione dei saperi a livello di interdisciplinarietà.

3. La rilevanza giuridica della diversità alimentare

Esiste una seducente relazione tra il diritto al cibo, concepito come pretesa giuridicamente rilevante, e la diversità alimentare, valutata sotto il profilo culturale e nelle sue connessioni con la tutela della salute e con la libertà personale dell'individuo che merita una, sia pure provvisoria e parziale, riflessione, nella misura in cui il riconoscimento di siffatta diversità risulta essere condizione necessaria per l'elaborazione di una alimentazione adeguata. Rileva, peraltro, lo

> stretto connubio tra cibo e cultura ovvero l'idea che i prodotti enogastronomici con le relative materie prime e le tecniche, nonché i luoghi di coltivazione, lavorazione, produzione siano rappresentativi dei territori di riferimento ovvero siano elementi che contribuiscono alla definizione dell'identità culturale di un popolo (Brocca 2017: 2).

Alla diffusione degli stili alimentari, omologati e globalizzati, si oppone, in maniera sempre più consistente, la tendenza a ricercare e a salvaguardare le caratteristiche peculiari di natura agroalimentare di ogni territorio perché queste riflettono elementi tipici e identitari dei luoghi.[16] Naturalmente, il tassello

16. Il diritto recepisce queste nuove sollecitazioni secondo diversi modelli.

issn 2612-6966

di connessione è rappresentato dalla protezione dell'ambiente,[17] e in particolare della biodiversità che, a sua volta, funge da presupposto ineludibile della diversità alimentare:

> Da un lato infatti la diversità alimentare risponde alla necessità di "adeguatezza" sotto il profilo qualitativo del cibo (implicando quindi il principio della tutela della salute umana alimentare), mentre per altro verso si riferisce ad un requisito culturale in senso più ampio (e quindi finanche religioso) che induce ad effettuare scelte alimentari di un certo tipo (Pierri 2016: 36).

Ora, se il tema della diversità alimentare si presenta inestricabilmente collegato alla esigibilità del diritto al cibo, allora risulta inevitabile il rimando alla questione relativa alla conservazione della biodiversità ambientale e, nello specifico, alla agrobiodiversità che nella definizione offerta dalla FAO si riferisce alla

> varietà e variabilità di animali, piante e microrganismi che sono importanti per il cibo e l'agricoltura e che sono il risultato delle interazioni

---

Tra i più evidenti, quello dei marchi dei prodotti alimentari, di fonte sovranazionale, statale e regionale, che vanno a "certificare" il legame tra prodotto e territorio, qualificando sul mercato i beni dal punto di vista della loro provenienza, dato evidentemente evocativo di una serie di elementi che riguardano il territorio e che si riverberano sul prodotto. Si tratta dei c.d. "segni del territorio" definiti in dottrina (Lucifero 2011: 321).

17. «Il cibo rileva nella sua dimensione di "legante" che correla la vita alla scala individuale (il singolo si ciba per esistere, crescere, raggiungere o mantenere il proprio stato di salute), la vita alla scala sociale (le tradizioni, i costumi, le tecniche e gli stili alimentari sono prodotti culturali e intorno al cibo si costruiscono i complessi sistemi economici delle filiere agroalimentari) e la vita alla scala ecologica (la pressione alimentare delle collettività umane determina lo sfruttamento dei beni e dei servizi ecosistemici ma, allo stesso tempo, il fenomeno dell'alimentazione è storicamente uno dei più grandi paradigmi di co-evoluzione tra società e natura)» (Monteduro 2015: 20).

> tra l'ambiente, le risorse genetiche e i sistemi di gestione e le pratiche usate dagli uomini (FAO 1999: 4).

In altri termini l'agrobiodiversità può essere descritta come la diversità delle specie coltivate in agricoltura, alla quale il fattore culturale contribuisce in maniera preponderante, tanto che la domesticazione è stata definita una delle «fondamenta della biodiversità delle colture agrarie» (Frankel, Brown e Burdon 1995: 40).

Nell'ambito del diritto internazionale, il collegamento diritto al cibo e agrobiodiversità è stato ampiamente trattato, divenendo oggetto di numerosi Trattati; anzitutto, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che inserisce a pieno titolo il diritto al cibo fra i fondamentali diritti dell'essere umano per una vita dignitosa. Viene prevista la possibilità per ogni singolo individuo di avere l'opportunità di scegliere una sana alimentazione, priva di eventuali pericoli per la salute, ed adeguata sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. D'altronde, come già rilevato, il diritto all'alimentazione ingloba due elementi complementari: disponibilità e accessibilità del cibo. Quanto alla prima, secondo la definizione offerta dal Comitato per i diritti, economici, sociali e culturali,[18] la disponibilità deve essere intesa come la possibilità:

> di trarre direttamente la sua alimentazione dalla terra o dalle altre risorse naturali, o di disporre di sistemi di distribuzione, di trattamento e di mercato operativi e capaci di trasportare i prodotti alimentari dal luogo di produzione a quello in cui sono necessari in funzione della domanda.

18. Commissione istituita in base alla Risoluzione n. 1985/17 del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) del 28 maggio 1985, composta da esperti indipendenti, incaricati di sorvegliare l'attuazione del Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali.

issn 2612-6966

Per quanto concerne, invece, il secondo profilo l'accessibilità va recepita come la possibilità, riconosciuta ad ogni singolo individuo, di procurasi cibo sufficiente alle proprie esigenze di vita, e deve essere concepita non solo in senso strettamente quantitativo per la sopravvivenza, ma anche e, soprattutto, qualitativo, con particolare riferimento al cibo quale strumento di adeguata crescita fisica e mentale, nonché sviluppo e sostentamento.

Ora, sotto il profilo dell'analisi giuridica, la diversità alimentare risulta suscettiva di ricostruzione univoca, incorporando valori giuridici che, in passato, sono rimasti completamente distinti, sia sul piano normativo che su quello dottrinale. Un primo elemento è offerto dalla diversità delle fonti biologiche del cibo, vale a dire delle colture agricole, delle sementi, delle varietà vegetali ed animali. Sia che gli alimenti si identifichino direttamente con i frutti della natura o con i prodotti freschi di origine animale o vegetale forniti dall'agricoltura, dall'allevamento o dalla pesca, sia che essi derivino da processi di trasformazione di questi ultimi, la diversità dei cibi deriva dalla diversità biologica delle "materie prime" di origine naturale da cui la prima discende (Monteduro 2015: 25). Rileva, in questa prospettiva, la tutela della biodiversità agraria e zootecnica (Vezzani 2013), quale *species* del più ampio *genus* della biodiversità, valore giuridico tutelato dal diritto dell'ambiente ai vari livelli dell'azione di governo.

Ulteriore elemento della diversità alimentare è rappresentato dall'eterogeneità dei territori di origine e delle relative comunità, eredi e custodi del cibo. L'aspetto rileva particolarmente perché mostra come i *patrimoni alimentari* (Bessière-Tibère 2011) siano legati non soltanto ad uno determinato terreno,

issn 2612-6966

quale porzione di spazio materiale, con le sue peculiari caratteristiche, ma anche, e soprattutto, ad un territorio, inteso quale luogo di insediamento e di vita di una determinata comunità, in un lungo arco di tempo (Monteduro 2015: 27). La relazione tra diversità territoriale regionale e diversità dei prodotti agroalimentari che ne deriva, riflette la volontà da parte dei territori di esigere il diritto di auto-rappresentare le loro «identità alimentari» (Tortorella e Traclò 2008) attraverso i loro differenti prodotti tipici, a difendere le radici dei propri modelli di cultura alimentare e a valorizzare la propria diversità alimentare come strumento di sviluppo territoriale. Tale dimensione territoriale/identitaria fondata sull'autodeterminazione collettiva dei modelli di alimentazione trova la sua eco, sul piano giuridico, in principi costituzionali di rilievo primario, quali il principio autonomistico (artt. 5 e 114 Cost.) ed il principio di differenziazione (art. 118 Cost.), e si lega, altresì, – nel tessuto costituzionale relativo alle autonomie territoriali – anche al «diritto all'identità culturale regionale» (Ruggiu 2014: 490) e al «diritto allo sviluppo di patrimoni alimentari locali» (Conte 2014: 461).
Viepiù, essendo il «paesaggio, il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni» (art. 131, d.lgs. 42/2004), emerge inequivocabilmente lo stretto legame fra le tradizioni enogastronomiche locali e il paesaggio agrario, essendo il secondo, al contempo, il risultato visibile dell'azione plasmante delle prime nel corso dei secoli e il presupposto perché queste possano perpetuarsi nel futuro (Monteduro 2015: 28).
Terzo, e interessante, aspetto della diversità alimentare è quello che lega la varietà dei cibi alla diversità culturale, valore fonda-

mentale protetto non soltanto dall'art. 9 Cost., ma anche dal diritto comunitario[19] e internazionale.[20] Sotto questo profilo, emerge la diversità delle arti e delle tradizioni alimentari, culinarie, gastronomiche, ossia il complesso di antichi saperi, tecniche, pratiche, conoscenze (spesso tramandati solo oralmente di generazione in generazione) che conducono dalla materia prima all'alimento in tavola, qualificabili come patrimonio culturale immateriale (Colella 2012).
Ancora, ulteriore matrice giuridica della diversità alimentare da vagliare è espressa dalla diversità della dieta, la quale è ritenuta ormai pacificamente un presupposto imprescindibile per la tutela della salute, valore fondamentale protetto dall'art. 32 Cost. Ed infine, la diversità alimentare è precondizione per la diversità degli stili di alimentazione, che attengono intanto alla sfera delle libertà fondamentali:

> Gli atti di scelta alimentare rappresentano infatti l'esercizio incoercibile della libertà personale del singolo (art. 13 Cost.), che ha diritto a coltivare i suoi gusti e le sue preferenze, e non di rado si correlano anche all'esercizio di altre libertà (si pensi a quella religiosa). Tuttavia, tale libertà risulterebbe priva di effetto se il singolo non avesse la possibilità di effettuare una vera scelta, ossia una varietà di opzioni tra cui decidere: da ciò il rilievo giuridico della diversità alimentare anche sotto tale profilo (Monteduro 2015: 30).

Dal quadro descritto, emerge come la diversità alimentare sia piuttosto una sintesi di molteplici diversità; una sorta di valore-sistema, ove convergono e si compongono, secondo

---

19. Art. 3 TUE; art. 167 TFUE; Preambolo e art. 2 della Carta di Nizza.
20. Convenzioni UNESCO per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale del 1972, per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003 e per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali del 2005.

modalità unitarie, variegati valori giuridici di primario rango costituzionale (ambiente/biodiversità, autonomia e differenziazione territoriale, paesaggio, patrimonio culturale, artigianato, salute, libertà personale, scelte educative della famiglia), la cui forza, combinandosi, attribuisce alla diversità alimentare un ruolo di assoluto rilievo nell'ordinamento. Malgrado ciò, il diritto positivo non ha ancora previsto disposizioni volte alla piena tutela della diversità alimentare, faticando il legislatore a riconoscerle un valore unitario e autonomo.
E tuttavia, la riflessione sulla diversità alimentare, in combinato disposto con il riferimento alla sostenibilità alimentare, ha spianato la strada ad un nuovo ed interessante concetto che sta progressivamente prendendo piede: quello della cittadinanza ecologica, invocato non tanto per rivendicare diritti, ma per sottolineare le responsabilità associate ai diritti.

4. Cittadinanza ecologica: il nuovo che avanza

In ragione di quanto precedentemente illustrato, appare chiaro che un regime alimentare orientato alla maggiore sostenibilità rappresenti ormai una scelta irrinunciabile. Al giorno d'oggi l'informazione a la comunicazione giocano un ruolo fondamentale, in particolare quando si tratta della salute degli esseri umani, con la voglia di conoscenza, intrecciata alla necessità di capire in che direzione stia andando il mondo, che hanno spinto sia in ambito nazionale che internazionale e comunitario, ad una più attenta analisi relativa ai disastri ambientali ed ai principi di precauzione in campo ambientale ed alimentare.
Il diritto ad una sana alimentazione, strettamente connessa con la qualità degli alimenti e dei relativi processi di produzione, sembrerebbe essere questa la strada tracciata; il concetto di qualità

ancorata a quelle che sono le buone pratiche agricole, quelle vere, quelle che tengono conto dei valori del passato e attraverso la conoscenza del presente la proiettano verso un futuro prossimo.
In tale contesto risulta fondamentale la necessità di creare delle “nicchie verdi”, da intendersi come sperimentazione sociale finalizzata alla diffusione di nuovi processi di apprendimento (Geels e Schot 2007). Apprendimento che può e deve rappresentare lo strumento in grado di sviluppare la capacità di formulare nuove soluzioni ed immaginare delle alternative a quello che viene definito il sistema dominante.
Sul punto, la letteratura sulla transizione prende in considerazione “nicchie verdi” d’innovazione che operano interamente secondo una logica di mercato, mentre altri autori sottolineano «la necessità di tener conto nello studio della “transizione” anche dei modelli di consumo che operano nel contesto dell’economia sociale» (Seyfang 2009).
D’altro canto, la rilevanza del consumo nei processi di transizione è sottolineata nella letteratura sulle filiere corte e sulle reti alimentari alternative.
Affiora l’idea di una economia industriale che è concettualmente rigenerativa e riproduce la natura nel migliorare e ottimizzare in modo attivo i sistemi mediante i quali opera. Tale idea implica una progettazione innovativa e rigenerativa basata sull’utilizzo di energie rinnovabili e sull’eliminazione delle sostanze chimiche tossiche.
Emergono così i principi di prevenzione e di responsabilità, riconducibili a un’etica che chiama in causa il concetto di beni comuni e di gestione condivisa degli stessi.
Appare chiaro che per esservi una svolta verso una maggiore sostenibilità debbano essere modificati non soltanto i compor-

tamenti individuali, ma ci sia, altresì, la necessità di una azione collettiva diretta a trasformare radicalmente il sistema di approvvigionamento.[21]
Gli studiosi, sul tema della sostenibilità, suggeriscono due diversi approcci.
Il primo concerne la modernizzazione ecologica, secondo cui

> È sufficiente riadattare la crescita economica e lo sviluppo industriale a criteri di eco-efficienza, tramite l'adozione di tecnologie verdi e più compatibili con l'ambiente per superare le criticità presenti (Spaargen 2012).

Per l'altro, invece, c'è chi abbraccia una visione maggiormente radicale, meglio conosciuta come "nuova economia" (che esalta il concetto di cittadinanza ecologica), per cui la strada verso la sostenibilità passa per una rifondazione delle priorità e dei valori dello sviluppo economico, che consideri preliminarmente i limiti alla crescita in considerazione della limitatezza delle risorse naturali.
Nell'ambito del concetto di cittadinanza ecologica risulta, pertanto, fondamentale associare i concetti di responsabilità e dei diritti, come ad esempio quello a vivere in un ambiente sano che viene messo strettamente in connessione con la responsabilità ecologica del cittadino consumatore, i cui principi devono essere coerenti con le scelte economiche compiute ed i relativi modelli di consumo.
Ne deriva che possono essere definiti come "ecologici" i cittadini che rispondono realmente ai principi di etica globale, assumendosi la responsabilità dei propri comportamenti, cer-

21. Gli attuali sistemi di approvvigionamento alimentare, costituiscono un insieme di modelli produttivi, istituzioni e norme, organizzati in una struttura coerente e rigida, che non lascia molto spazio alle scelte dei consumatori.

cando, così di limitare l'effetto negativo dei loro acquisti e dei loro consumi sull'ambiente e sulle altre persone.
Proprio da quest'ultimi e dai loro comportamenti occorre partire per tracciare la strada della transizione verso modelli di consumo più sostenibili. Sotto questo punto di vista la direzione intrapresa sembra essere quella della dimensione e produzione locale, quale garanzia di qualità.
Tuttavia, è bene precisare che diversi autori vanno in direzione opposta, mettendo in evidenza «il rischio di cadere nella "trappola del locale"» (Brocca 2017: 2),

> confondendo il locale con "buon e giusto", trascurando di analizzare i rapporti di potere a livello di comunità e ignorando la diversità e il pluralismo culturale che possono essere soffocati nella ricerca di un sentimento comunitario (DeLind 2011: 277).

Altri studiosi sostengono che: «i movimenti per il cibo locale indicano una soluzione prima di aver condotto un'analisi delle cause» (Allen e Wilson 2008).
Più recentemente, c'è chi sostiene di abbandonare la dicitura "reti alimentari locali e alternative" e di parlare, invece, "reti alimentari civiche", sottolineando che le stesse hanno la loro base nella società civile e, piuttosto che comportarsi in qualità di attori economici, produttori e consumatori collaborano fra loro in qualità di cittadini, con la finalità comune di recuperare il controllo su come il cibo viene prodotto e su come le relazioni fra stato, mercato e società civile possono essere configurate nell'ambito della *governance* del cibo (Lamine 2012).
Alla luce di queste critiche, giova analizzare gli schemi multidimensionali e più complessi proposti dalla dottrina per analizzare le Reti Alimentari Alternative. In buona sostanza ci si propone di superare l'impostazione dualistica del "sistema

convenzionale", per spostarsi, invece, verso uno disegno maggiormente analitico fondato su sette "campi",[22] che sono finalizzati ad illustrare come le relazioni fra produttori e consumatori si organizzano e funzionano in contesti specifici al fine di identificare «in quali campi analitici e in quali relazioni tra campi, esiste la capacità di realizzare dei cambiamenti e costruire una sfida alle relazioni di potere» (Holloway 2007: 90).
In parziale opposizione alla predetta visuale, c'è chi è fautore della tesi per cui la "localizzazione" è soltanto uno dei diversi elementi che costituiscono lo sviluppo sostenibile, in concomitanza con la sostenibilità ambientale, la costruzione di comunità, l'azione collettiva e la creazione di un nuovo sistema di approvvigionamento alimentare:

> La 'localizzazione' è intesa come un processo verso un'economia locale più auto-sostenibile (riduzione della lunghezza delle catene di offerta, comprare prodotti locali, rafforzare l'economia locale). La sostenibilità ambientale implica la riduzione dell'impronta ecologica e dell'uso delle risorse, la scelta di prodotti e servizi meno intensivi nell'uso di energia, l'adozione di uno stile di vita sobrio. La costruzione di comunità si manifesta nelle reti di sostegno e solidarietà sociale, nella crescente partecipazione e nella condivisione d'idee e esperienze, nello scambio gratuito di lavoro e di competenze che rafforzano il carattere inclusivo delle relazioni sociali. L'azione collettiva è ciò che rende possibile riprendere il controllo delle proprie scelte di consumo, cambiando il contesto e le norme sociali (Seyfang 2006: 386).

Nella consapevolezza che l'esistenza di leggi e norme non è sufficiente di per sé a supportare una nuova cittadinanza, l'auspicio è che per il futuro anche un documento normativo possa diventare un atipico strumento educativo. Ciò richiede innan-

22. Ossia: luogo di produzione, metodi di produzione, catena di offerta, forma di scambio, interazione produttore-consumatore, motivazioni alla partecipazione, identità individuali e collettive.

zitutto l'esplicitazione dei riferimenti concettuali di tali norme, nonché l'indicazione puntuale degli strumenti attuativi e della prospettiva temporale prevista.
In una cornice di riferimento così delineata, le norme giuridiche potrebbero fornire un fondamento sicuro e alimentare forti motivazioni, supportare e stimolare la consapevolezza della necessità di modificare profondamente le modalità attuali di produzione e consumo promuovendo comportamenti individuali e collettivi virtuosi.
Sulla base della cittadinanza ecologica, per il futuro, sarà necessario, inoltre, costruire nuove infrastrutture al fine di agevolare inedite forme di scambio fra persone e comunità, il tutto nella direzione di una prospettiva olistica di consumo sostenibile, nell'ambito della quale vengano rafforzate le economie locali, che costituiscono il comune denominatore di un processo ben più complesso di ricostruzione della comunità e rivalutazione del "fattore" cibo.
La sostenibilità ambientale passa dalla vocazione agricola di determinati territori che va rispettata a pieno. Attraverso un determinato tipo di coltivazione l'impatto verso l'ambiente può essere determinante alla luce dei cambiamenti climatici. Tutto ciò è possibile solo attraverso la riduzione della quantità di pesticidi e sostanze chimiche che finiscono nell'aria e nelle falde acquifere. E questo dovrà coincidere, in futuro, con la creazione di ecosistemi locali intorno al cibo che preservino la biodiversità, mantenendo intatta la tradizione e tutelando la peculiarità dei territori e delle comunità.
In conclusione, considerata la superficialità di alcuni anni fa, c'è bisogno di azioni che partano dal basso, muovendosi in maniera orizzontale all'interno della società. Urge un cambia-

mento radicale dei metodi di produzione agricola ed industriale, con maggiore rispetto per l'identità dei posti, della sapienza del passato, e della salute della società attuale. Un processo attuabile, nel rispetto delle norme, attraverso l'utilizzo delle tecnologie avanzate "prestate" alla conoscenza ed ai valori del passato.

Riferimenti bibliografici

Alicino, F. 2016. "Il diritto al cibo, Definizione normativa e giustiziabilità." *Rivista AIC* 3.

Alicino, F. 2018. "Il diritto fondamentale a togliersi la fame. Banco di prova per il costituzionalismo contemporaneo." In De Castris, M. *Cibo e società. Una relazione da esplorare.* Roma: Roma Tre-Press. 77-105.

Allen, P. e Wilson, A.B. 2008. "Agrifood Inequalities: Globalization and Localization." *Development* 51/4: 534-540.

Bello, W.F. 2009. *The Food Wars*. Verso: University of Michigam.

Bessière, J. e Tibère, L. 2011. "Editorial: Patrimoines alimentaires." *Anthropology of food* 8. http://aof.revues.org/6782.

Born, B. e Purcell, M. 2006. "Avoiding the Local Trap: Scale and Food System in Planning Research." *Journal of Planning Education and Research* 26: 195-207.

Bottiglieri, M. 2016. "La protezione del diritto al cibo adeguato nella Costituzione italiana." *Forum quaderni costituzionali.* www.forumcostituzionale.it

Bottiglieri, M. 2018. "Le garanzie costituzionali del diritto al cibo adeguato." In Luther, J. e Boggero, G. *Alimentare i diritti culturali*. Roma: Aracne. 19-45.

Bourdieu, P. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.* Cambridge: Harvard University Press.

Brocca, M. 2017. “Cibo e cultura.” *Federalismi.it*. www.federalismi.it

Colella, L. 2013. “La ‘dieta mediterranea’ come patrimonio dell’umanità: dalla tutela dell’Unesco alla legge regionale della Campania n. 6 del 2012.” *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente* 22/10: 583-587.

Conte, L. 2014. “Autonomie territoriali e cultura.” In Morelli, A. e Trucco, L. *Diritti e autonomie territoriali*. Torino: Giappichelli. 453-463.

DeLind, L.B. 2011. “Are local food and the local food movemnt taking us where we want to go? Or are we hitching our wagons to the wrong stars?” *Agricolture and Human Values* 28/2: 273-283.

De Schutter, O. 2010. *International human rights laws*. Cambridge: CUP.

Dobson, A. e Bell, D. 2006. *Environmental Citizenship*. Cambridge: MIT Press.

FAO 1996. *Declaration on World Food Security and World Food Summit Plan of Action*. World Food Summit Roma 13-17 Novembre.

FAO 1999. *Agricultural Biodiversity, Multifunctional Character of Agriculture and Land Conference*. Background Paper 1, Maastricht, Netherlands, September.

Fiorillo, M. e Silverio, S. 2017. *Cibo, cultura, diritto*. Modena: Mucchi.

Flick, G.M. 2015. *Elogio della dignità*. Roma: Libreria Editrice Vaticana.

Fracchia, F. 2010. “Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future.” *Rivista Quadrimestrale di diritto dell’ambiente*. http:// www.rqda.eu/

Frankel, O.H., Brown, A.H.D. and Burdon, J.J. 1995. *The conservation of plant biodiversity*. Cambridge: Cambridge University Press.

Geels, F.W. e Schot, J. 2007. “Typology of sociotehcnical transition pathways.” *Research Policy* 36/3: 399-417.

Giacomelli, L. 2018. “Diritto al cibo e solidarietà. Politiche e pratiche di recupero delle eccedenze alimentari.” *Osservatorio Costituzionale AIC*. www.osservatorioaic.it

Giuffrida, M. 2015. "Il diritto fondamentale alla sicurezza alimentare tra esigenze di tutela della salute umana e promozione della libera circolazione delle merci." *Rivista di diritto alimentare* 9/3: 35-44.

Goodman, D., Dupuis, M.E. e Goodman, M.K. 2012. *Alternative Food Networks. Knowledge, Practice and Politics.* London: Routledge.

Hills, S. 1982. "A Global Food and Agriculture Policy for Western Countries: Laying the Foundations." *Nutrition & Health* 1: 107-117.

Holloway, L., Kneafsey, M., Venn, L., Cox, R., Dowler, E. e Tuomainen, H. 2007. "Possible food economies: a methodological framework for exploring food production-consumption relationships." *Sociologia Ruralis* 47/1: 1-19.

Kemp, R., Schot, J. e Hoogma, R. 1998. "Regime Shifts to Sustainability through Processes of Niche Formation. The Approach of Strategic Niche Management." *Technology Analysis and Strategic Management* 10/2:175-198.

Knuth, L. e Vidar, L.M. 2011. *Constitutional and Legal Protection of the Right to Food around the World*. www.fao.org

Lamine, C., Renting, H., Rossi, A., Wiskerke, J.S.C. e Brunori, G. 2012. "Agri-Food systems and territorial development: innovations, new dynamics and changing governance mechanisms." In Darnhofer, I., Gibbon, D. e Dedieu, B. 2012. *Farming Systems Research into the 21st Century: The New Dynamic*. NewYork: Springer.

La Torre, M. 2007. *Il cibo e l'altro. Orizzonti etici della sostenibilità alimentare*. Napoli: Esi.

Lucifero, N. 2011. "La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio." In Costato, L., Rook Basile, E. e Germanò, A. *Trattato di diritto agrario. Il diritto agroalimentare*. Torino: Utet.

Monteduro, M. 2015. "Diritto dell'ambiente e diversità alimentare." *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente* 1: 88-131.

Moscatelli, S. 2014. *Il diritto all'alimentazione nel sistema dei diritti umani*. Roma: Aracne.

Napolitano, C. 2018. "Sicurezza alimentare ed etica della sostenibilità: profili di diritto amministrativo." *Federalismi.it*. www.federalismi.it

Negri, S. 2009. "Food Safety and Global Health: An International Law Perspective." *Global Health Governance* 3/1: 1-26.

Pierri, M. 2016. "Diritto al cibo, diversità alimentare e agrobiodiversità: quali strumenti di tutela? Osservazioni su alcune esperienze significative tra diritto internazionale e sovranità nazionale." *Rivista Quadrimestrale di diritto dell'ambiente* 2: 33-71.

Pinstrup Andersen, P. 2009. "Food security: definition and measurement." *Food Security* 1: 5-7.

Ramajoli, M. 2015. "Dalla «food safety» alla «food security» e ritorno." *Amministrare* 2-3: 271-292.

Ramajoli, M. 2015. "La giuridificazione del settore alimentare." *Diritto Amministrativo* 4: 657-683.

Rapporto Brundtland 1987. *Our Common Future. World Commission on Environment and Development*. WCED.

Rifkin, J. 2001. *Ecocidio*. *Ascesa e caduta della cultura della carne*. Milano: Mondadori.

Rinella, A. 2015. "Food Sovereignty." *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente* 1: 15-36.

Ritzer, N. e Jurgenson, G. 2010. "Production, Consumption, Prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital 'prosumer'." *Journal of Consumer Culture* 10/1: 13-36.

Rodotà, S. 2014. *Il diritto al cibo*. Corriere della sera. Ebook.

Rodotà, S. 2015. *Il diritto di avere diritti*. Roma-Bari: Laterza.

Ruggiu, I. 2014. "Identità culturale." In Morelli, A. e Trucco, L. *Diritti e autonomie territoriali*. Torino: Giappichelli. 486-492.

Sage, C. 2015. "Food and Sustainable Development: How should we feed the world?" In Redclift, M. e Springett, D. *Routledge International Handbook of Sustainable Development.* London: Routledge. 264-277.

Salomone, M. 2006. “La sfida del cambiamento: percorsi educativi verso la sostenibilità.” In *Educational Paths towards Sustainability*. Atti del 3rd World Environmental Education Congress, Scholé Futuro-WEEC. Torino: Weea.

Segré, A. 2015. *Cibo*. Bologna: Il Mulino.

Seyfang, G. 2006. “Ecological citizenship and sustainable consumption: examining local organic food networks.” *Journal of Rural Studies* 22/4: 383-395.

Seyfang, G. 2009. *The New Economics of Sustainable Consumption. Seeds of Change*. London: Palgrave Macmillan.

Shiva, V. 2001. *Biopirateria*. Napoli: Cuen.

Spaargaren, G.P., Oosterveer, A. e Loeber, A. 2012. *Food Practices in Transition. Changing Food Consumption, Retail and Production in the Age of reflexive Modernity.* London: Routledge.

Tortorella ,W. e Traclò, F. 2008. *Governo del territorio e identità alimentari: un patrimonio della tradizione, un valore del futuro*. Roma: Cittalia Fondazione Anci Ricerche.

Tuccari, F.F. 2016. “Prolegomeni a uno studio in tema di sicurezza alimentare.” *Eunomia. Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali* 2: 441-455.

Ventura, S. 2001. *Principi di diritto dell’alimentazione*. Milano: Franco Angeli.

Vezzani, S. 2013. “Le risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura nel dibattito sui global commons.” *Rivista critica del diritto privato* 3: 433-464.

Ziegler, J. 2004. *Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione*. Milano: Tropea.

Open Journal of Humanities, 6 (2020)
issn 2612-6966

Parental-Leave Policies and Strong Gender Egalitarianism

Arabella Adams
Wellesley College

Abstract
This paper analyzes Harry Brighouse and Erik Wright's paper "Strong Gender Egalitarianism" and discusses the three options for parental leave that they propose to help achieve gender egalitarianism, or a structure in which the division of domestic labor is not affected by gender. This paper discusses potential weaknesses of these options, and, building on the concepts that Brighouse and Wright put forth, proposes a modified version of their policies which will ensure the equal distribution of domestic labor in the family.

Keywords: philosophy, gender, egalitarianism, family, domestic labor, childcare.

In their paper "Strong Gender Egalitarianism," Harry Brighouse and Erik Wright discuss obstacles in the way of achieving "strong gender egalitarianism," or a "structure of societal relations" in which the division of domestic and caregiving labor within families and the "occupational distributions" in the workforce are not affected by gender[1] (Brighouse and Wright 2008: 363). They assert that an important barrier to achieving strong gender egalitarianism is inequality in the division of domestic labor, and therefore, they argue for the necessity of what they call a radical equality-promoting leave policy in order to reach equality of opportunity between men and women. In this paper, I will discuss radical equality-promoting leave. I will explain potential issues with this policy and

1. By not affected by gender, Brighouse and Wright mean that there would be no constructed gender norms around the division of labor – no activities would be seen as necessary for or exclusive to one gender (Brighouse and Wright 2008: 363).

propose my own policy, which I believe resolves these concerns. I will then consider a relevant objection to my policy. Ultimately, I will conclude that my policy is necessary to counteract the inequalities in the division of domestic labor.[2]

Brighouse and Wright discuss three kinds of parental-leave policies for families: (1) equality-impeding policies, (2) equality-enabling policies, and (3) equality-promoting policies (Brighouse and Wright 2008: 361). A family is defined as a parent or parents with at least one child.[3] If there are two parents, the parents do not need to have "a legal relationship confirmed with... a marriage certificate" in order for them to have legal status as a family (Stych 2021: 194).[4] An equality-impeding leave is a policy that provides parental leave to a family in which both parents work in such a way that it perpetuates inequalities in the gender division of labor within the family (Brighouse and Wright 2008: 361). One example of this kind of policy is a parental leave offered exclusively to the mother. Brighouse and Wright also point out that an unpaid leave given to a family can be considered an equality-impending policy because the mother will most likely use the unpaid leave, perpetuating inequalities in the gendered division of labor as well as harming her potential for career advancement (Brighouse and Wright 2008: 361). An equality-enabling leave is one that provides ample paid leave to families as units, making it easier for men to engage in childcare and for women to continue being in the workforce while having a family (Brighouse and Wright 2008: 361). However, while this policy allows for families to adopt "egalitarian strategies",

2. These inequalities in the division of domestic labor within families trickle out to inequalities in the workforce and is a barrier to equality of opportunity between men and women (Brighouse and Wright 2008: 363).

3. Although many different units could be considered families, for the purposes of this paper, single people with pets, couples without children, etc cannot be included in the definition of family. In order to discuss parental leave policies for families, it is necessary that the family have a child (Stych 2021: 194).

4. I will only touch on single parents and couples that are together, whether they are legally married or not. I will not address separated or divorced parents.

it does not guarantee that the division of domestic labor in the family will be more equal (Brighouse and Wright 2008: 361).

For the purposes of this paper, I will focus primarily on the third parental-leave policy. Equality-promoting leaves are parental-leave policies designed to push families toward a more "egalitarian gender distribution" of the childrearing responsibilities within the family (Brighouse and Wright 2008: 361). Brighouse and Wright identify moderate and radical versions of the equality-promoting leave policy. In the moderate version, each parent is given six months of parental leave that is non-transferrable (Brighouse and Wright 2008: 361). The leave cannot be redistributed even if both parties agree, and if leave is unused, it is lost. This feature serves as an incentive for men to take advantage of their leave and to participate in childcare because they cannot transfer leave to their wife as they could if leave were allotted to the family as a unit.

In a radical equality-promoting leave policy, the amount of leave given to mothers would depend upon the amount of leave taken by fathers (Brighouse and Wright 2008: 362). Brighouse and Wright stipulate that all mothers would be given one month of paid maternity leave regardless of how much time their partner takes. However, beyond that first month, mothers would only be able to take leave equivalent to the amount of leave the father takes (up to a maximum of six months each) (Brighouse and Wright 2008: 362). This policy forces fathers to take an active role in childcare in order for the family to receive any paid parental leave. The amount of paid leave a mother gets depends entirely on how much leave her partner is willing to take, meaning the mother could get a full six months or only the minimum recovery month. This policy leads to the gender distribution of childcare becoming more egalitarian, while also undermining the grounds for discrimination against women in the workplace since men and women will take the same amount of paid parental leave[5] (Brighouse and Wright 2008: 362).

5. Of course, every family might be different. One couple could use the full six

Brighouse and Wright argue in support of the radical equality-promoting policy. They assert that this kind of policy is necessary for two reasons, the first of which being that they believe that both men and women would be more likely to "flourish" if child rearing responsibilities were shared more equally between parents (Brighouse and Wright 2008: 364). Women could overcome the "flourishing deficit" they face because they are usually responsible for the majority of childcare, while men would be able to flourish by finally doing enough childcare. Second, Brighouse and Wright assert that inegalitarian gender relations are unjust and should be eliminated because the unequal gender division of labor is – they believe – one the most significant barriers to realizing equality of opportunity between men and women (Brighouse and Wright 2008: 364). Women are unable to be as competitive as men in the labor market because of the extra responsibilities they must take on at home, and unfortunately, even women who do not have children are affected by the unequal distribution of childrearing responsibilities because employers assume they will have "priorities" outside the office (Brighouse and Wright 2008: 364). Therefore, Brighouse and Wright conclude that the radical equality-enabling policy is necessary to create incentives for men to increase their involvement in childcare, which will ultimately help eliminate gender inequalities in childcare and the injustice contained therein.

Despite the advantages of a radical equality-promoting leave, this kind of policy can be controversial because, as Brighouse and Wright

months while another uses only one or two, depending on what the man decides. Not every man and every woman will take the same time off. However, this policy removes the "grounds for statistical discrimination against women" (Brighouse and Wright 2008: 362). For example, if somehow a woman and her husband were being considered for the same job in a society without this policy in place, the husband would be hired because the employer would assume the wife would require paid leave if she had children. However, with this policy in place, if the employer were considering hiring one person in a married couple, he could hire based on merit. If the couple has a child, the man and the woman would require the same amount of paid leave.

point out, it makes women's options dependent on the choices of men (Brighouse and Wright 2008: 370). The strength of this policy is that it incentivizes men to partake in childcare by tying their choices to the amount of paid leave women get since the worry is that if leave is given to a family as a unit, the mother will end up taking all of it because women are traditionally expected to do more childcare (Brighouse and Wright 2008: 370). This is why it is necessary that men are strongly incentivized to stay home. If women consistently take all of the leave, then childrearing responsibilities will continue to be unevenly distributed and compromise the mother's career prospects – leading to persisting inequalities between men and women in the workforce.

Although this policy presents a powerful incentive for men to participate in childcare, with the ultimate goal of producing a more egalitarian family structure, it in fact goes against the very ideas fundamental to gender equality in the process. Despite how effective this strategy might be, it is impermissible to try to reach "strong gender egalitarianism" by tying women's autonomy to the decisions of men. While Brighouse and Wright's intention is to put the onus on men to get involved in childcare, we cannot build progress on such a fundamentally flawed foundation. What if a man decides to take no leave and a mother only gets one month off? What would happen if the father were not in the picture? If we want to hold men responsible, then why not put the responsibility on men directly, in a way that has no risk of harming women in the process? We need a policy that supports women – including single mothers – irrespective of what men decide, while also incentivizing men to take an active role in childcare.

In response to Brighouse and Wright's radical equality-promoting leave, I present a modified version of their policy that holds men accountable without allowing them to infringe upon women's autonomy. Instead of tying the amount of leave women receive to what men decide, I propose that women and men[6] should each

6. Although same-sex couples with children or couples with children where one

be given four months of mandatory paid parental leave, and two months of mandatory paid part-time parental leave.[7] If the man is planning on raising the child with the mother, this leave is mandatory for him. In this way, men are forced to become involved with childcare from the beginning just like in Brighouse and Wright's policy. The crucial difference here is that men's leave does not affect women's leave. Under my proposed policy, the woman would not lose any potential paid leave because the man cannot cut their leave short; both parties would be required to take the mandatory six months of parental leave. Six months of mandatory parental leave will not only force men to take on childcare responsibilities, but will also normalize the idea that men can be caretakers and active parents. Over time, this will teach society that men taking part in child rearing is something that they are required to do just as much as women are.

I included the two months of part-time parental leave for both parents for two important reasons. First, six months of mandatory parental leave could be challenging for people with certain jobs. This policy gives parents ample time to raise their newborn to at least four months old, and then allows them to get back to work part-time fairly quickly so that they can ease back into full-time. Second, it is important that the family develops an egalitarian childcare/work balance between the parents *before* they return to work full-time. If the mother were to stay home alone for six months (as

---

or both partners identify as something other than a man or a woman are certainly families, I refer to a typical heterosexual couple here because the issue of parental leave and gender stems from and typically occurs in heterosexual relationships. Of course, non-heterosexual or non-cisgender couples would receive the same parental leave as heterosexual couples. However, I have chosen not to focus on them in this paper because they do not contribute to systemic gender inequality.

7. For a couple, each person is required to take four months of mandatory paid parental leave and two months of mandatory paid part-time parental leave. If it is a single parent, whether they are a woman or a man, they will still get four months of mandatory paid parental leave and two months of mandatory paid part-time parental leave.

equality-enabling policies would allow) and then return to work, the father would not be experienced enough in childcare; therefore, the mother would have a double workload after returning to her job. If Brighouse and Wright's policy were implemented, the father could force the mother back to work on his terms after just two or three months, making her rejoin the workforce before she is equipped to face both a full work schedule and childrearing responsibilities. And, if the father is this eager to get back to work, I can only assume that the majority of childcare would fall to the mother. Under my policy, however, the mother and father are both active in childcare and part-time work for the last two months. They return to work at the same time so that neither of them are forced to take on the entire burden of childcare since they will have both learned how to take care of the baby.

I argue that my policy is necessary in order to: (1) involve men in childcare and normalize men participating in childcare as an expectation and (2) allow men and women to transition back to work with an egalitarian childcare-work balance in place. Although one might argue that my policy is too radical, and advocate in favor of a less radical alternative such as equality-enabling policies where leave is given to the family as a unit. These policies might be favorable because the family is given parental leave as a unit, so they have the ability to distribute the leave time based on their specific needs. In contrast, my policy requires both parties to take off six months regardless of what the parents prefer. One could argue that forcing people to take time off work when they have a baby violates their autonomy and is unfair to fathers, or even mothers, who do not wish to take that much time off. In particular, one might argue this policy is especially unfair to the fathers, who could keep working while the mother takes care of the children since she has certain biological obligations that the father does not. One might argue that the father should be given an option to take time off if he chooses, but that this should not be required.

Nonetheless, I argue that a parental leave policy needs to be as strong as mine is in order to create change. The idea that leave can be distributed according to a family's wishes is *precisely* the problem with equality-enabling policies. Men will almost always return to work first (advancing their careers in the process) while women feel obligated, or are expected, to stay home and care for children – perpetuating the unequal distribution of childcare labor in the family and limiting the woman's career prospects. My policy is necessary since under this version men cannot opt out like they can in the moderate equality-promoting policy. They cannot let months go unused; they are forced to participate in childcare for the full six months.

One might wonder why the state should be able to mandate that women, let alone men, take a mandatory amount of parental leave regardless of their wishes. What gives the state the authority to require a certain amount of parental leave? It could be argued that a policy such as mine infringes on people's autonomy and is therefore impermissible. In response to this challenge, I suggest that we take a step back and examine the function of the state. What gives a state or a government the right to enact the functions that they perform and to set the rules that they have established? I contend that the government has the authority to do certain things that may otherwise be considered an infringement on people's autonomy in order to protect its citizens and to ensure the well-being of society (Lobel 1989: 1392). For example, the government prohibits child labor and enacts laws to prevent sexism, racism, and homophobia to protect human rights. If the government had frivolous rules about who we could and could not hire, we would deem this to be an unnecessary violation of our autonomy. However, when these regulations pertain to protecting human rights, it is permissible for a government to enact certain rules. Governments are allowed to and – by definition – required to protect their citizens and ensure the well-being of society.

Let us consider the example of COVID-19. If in normal circumstances the government did not permit people to enter public spaces without wearing a certain piece of clothing – for example, a scarf – we would consider this to be an egregious infringement on our autonomy. But in the context of the ongoing pandemic, requiring that all people wear a certain item (in this case, a facial covering) is not an infringement on the public's autonomy, but a necessity for ensuring the common good[8] given the health emergency that the pandemic constitutes (Shitindo 2020: 6).
Similar to how during COVID-19 certain restrictions are permissible for the greater good, the government should be able to take actions to prevent systemic harm. Although not all view gender inequality as an emergency, it should be; in fact, perhaps discourses of emergency are precisely what we need in order to legitimize the radicality of my policy (Lobel 1989: 1392). Therefore, any actions taken by the state to rectify gender inequality cannot be thought of as violating individual rights, as they are done for the good of society. The government is simply taking actions to prevent systemic harm.
Although forcing people to take time off work may sound extreme, I argue that it is necessary in order to counteract an unbalanced family structure, which has caused pervasive inequalities. To overcome the inequalities in the division of childcare and to reach "strong gender egalitarianism," we need a policy this strong. Moreover, if you have a baby,[9] you should *want* that baby, and care about actually helping raise it. Ideally this policy would be seen by many parents – and should be seen – as a blessing rather than as an oppressive policy. Of course, many fathers want to be more involved with childcare. But due to society's expectation of the father's role in childrearing, it is uncommon for fathers to be able to engage in an equal share of childcare. The

8. "Autonomy could be limited when its exercise causes harm to someone else..." (Shitindo 2020: 6).
9. Assuming you intended on raising the baby and being a part of the baby's life, of course.

mother may have more biological obligations at first, but these end after 6 months to a year,[10] and that is a brief amount of time compared to the 18 years parents are responsible for their child. Fathers should still be present during the first six months in order to learn about childcare and to connect with their child. In my opinion, this is the policy best prepared to (1) involve men in childcare and normalize men participating in childcare as an expectation and (2) allow men and women to transition back to work with an egalitarian childcare-work balance in place, both of which will ultimately lead to (3) the undermining of grounds for discrimination against women which will help us get closer to achieving strong gender egalitarianism.

In conclusion, although Brighouse and Wright present a strong argument for why radical equality-promoting leave is necessary, the fact that their policy jeopardizes women's autonomy makes it impermissible. My policy is as strong as their policy in its capacity to involve men in childrearing tasks, but without the potential for women's options to be limited by men. Furthermore, I argue that it is necessary to combat the unequal division of childcare and domestic labor within families, which hinders progress towards achieving strong gender egalitarianism.

References

Brighouse, Harry, and Erik Olin Wright. "Strong Gender Egalitarianism." *Politics & Society* 36 no. 3 (Sept. 2008): 360-372.

Lobel, Jules. "Emergency Power and the Decline of Liberalism." *The Yale Law Journal* 98, no. 1385 (1989): 1385-1433.

Shitindo, Mercury. "Restriction of fundamental rights in a context of emergency: COVID 19 and the aspect of autonomy – Can autonomy be limited?" *Anahuac University* (June 2020): 1-15.

Stych, Marek. "The Definition of Family in International and EU Law." *MEST Journal* 9, no. 1 (January 2021): 192-198.

10. Most babies have stopped breastfeeding (at least to the point where they could use bottles or formula) after six months to a year, and at the very most, two years.

Open Journal of Humanities, 6 (2020)
issn 2612-6966

Tecniche legislative e qualità della regolazione. Il ruolo dell'informatica giuridica

Wanda D'Avanzo
Università degli studi di Roma "Unitelma Sapienza"

Abstract
The legal rules must meet specific formal canons and must be adequate in content and consistent with the parameters of the entire legal system. Pursuing quality in the production of legislation is therefore a determining factor for good administration, growth and economic development of a state. From a governance perspective, the tool of better regulation represents a moment of renewal of social participation and an instrument of democracy in the relationship between the state and its citizens. The intrinsic quality of regulation, right from the moment of its design, is therefore a cornerstone of the sustainable development goals set at global and community level today. And in this sense, better regulation is part of the transition strategy towards new community values. To ensure effective adaptation to the medium-term government objectives established by sustainable development policies, the national legislator will therefore have to make use of experimental forms of regulation, new standardization techniques such as RegTech and SupTech, algorithmic regulation techniques, to adapt the regulatory tools to the new data-based social and economic model. Technological innovation and the use of the most advanced technologies must be the engine of change in the coming years.

Keyword: governance, better regulation, drafting, good administration, legal informatics, digital law, data based economy, algorithmic regulation tecniques.

1. Introduzione

I processi innovativi, innescati dai fenomeni peculiari dell'epoca attuale, hanno imposto un ripensamento delle tradizionali

issn 2612-6966

modalità sia di elaborazione e attuazione delle politiche che di definizione dei ruoli e delle responsabilità nei processi decisionali, nonché delle tradizionali modalità di azione ed organizzazione del settore pubblico.
A livello comunitario sono in atto già da tempo, nei sistemi politici e amministrativi dei singoli Stati nazionali, cambiamenti radicali che interessano, in modo diretto, il problema del modello di società e di sviluppo da adottare nell'ambito della costruzione di un unico spazio pubblico europeo.[1]
In un contesto caratterizzato da interdipendenze settoriali e territoriali sempre maggiori, dalla scarsità delle risorse pubbliche, dalla accelerazione dei processi di innovazione, da maggiori aspettative da parte di cittadini e imprese rispetto alle *performances* pubbliche, si è determinata una crescente espansione dell'area di cooperazione fra attori pubblici e privati nella definizione delle politiche e nell'erogazione dei servizi. E questa nuova area di relazioni tra soggetti pubblici e soggetti privati organizzati, insieme all'urgenza di un maggior coordinamento dell'azione degli attori istituzionali ai diversi livelli territoriali, costituisce una importante novità nei processi di governo democratico.[2]
A queste trasformazioni si riferisce il tema della *governance* che, negli ultimi anni, ha riscosso un notevole successo nel dibattito sui sistemi istituzionali.
Nato nel contesto dell'analisi economica, questo concetto è stato ripreso nel corso degli anni Ottanta e adattato all'ambito della scienza politica, incentrando così l'accento, non più solo sugli aspetti di efficacia ed efficienza del *management* pubblico,

1. Fighera 2007.
2. Dipartimento della Funzione pubblica 2004: 13.

issn 2612-6966

ma anche su altre tematiche quali la partecipazione sociale e la democratizzazione.[3]

In scienza politica, l'interpretazione del termine *governance* è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinario. Essa, invero, si presenta come un concetto multidimensionale e di non facile e condivisa definizione, che interessa una pluralità di contesti: il mondo delle aziende private (*corporate governance*), le amministrazioni pubbliche (*public governance*), le istituzioni internazionali e le loro politiche verso i paesi membri (*global governance*).[4]

Nel settore pubblico, in specie, la *governance* suole indicare un nuovo paradigma di gestione della cosa pubblica che ha gettato le basi per una profonda rimodulazione del rapporto tra Stato e cittadini.[5]

Secondo l'interpretazione della dottrina, l'esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici può concretamente attuarsi secondo due logiche e due modalità definite rispettivamente: di *government*, ossia di esercizio del potere decisionale derivante dal sistema istituzionale formale; di *governance*, ossia di esercizio dei poteri formali e/o informali con l'obiettivo di creare consenso attorno a determinate scelte.[6] Così, mentre la logica di *government* rimane legata ad un modello di Stato che esercita poteri sovraordinati, attraverso l'uso di strumenti formali (leggi, decreti, regolamenti) per contenuti decisionali rigidi, che i soggetti esterni sono obbligati a rispettare a prescindere dalla loro volontà; la logica di *governance* implica, diversamente,

3. Commissione delle Comunità europee 2001. Il tema della *governance* è molto dibattuto in dottrina. Tra gli altri, si veda Di Gaspare 2004.

4. Cepiku 2005: 86.

5. Cfr. Monteduro 2005: 28, 32. Ed anche Hood 1995: 94.

6. Borgonovi 2005: 40.

che lo Stato eserciti una funzione di regolazione, privilegiando i principi del consenso, della funzionalità e della fattibilità tecnica, organizzativa, economica e sociale.

Parlare di *governance* significa, quindi, individuare un modo di disegnare e gestire le politiche decentralizzate in cui partecipano molteplici attori, pubblici e privati, a diversi livelli e in cui interessi divergenti entrano in gioco, in un processo di contrattazione, negoziazione e interazione complesso, dinamico e interattivo.

Questa tendenza al decentramento istituzionale della politica crea le condizioni per l'azione dei diversi attori coinvolti, che possono costruire propri percorsi all'interno della politica stessa in base ad un approccio partecipativo.

Principio cardine di questa nuova logica di governo è l'*accountability*, che indica la capacità dello Stato di verificare, attraverso lo strumento della rendicontazione, la coerenza delle sue azioni e decisioni; che presuppone la trasparenza delle azioni e dei processi di definizione delle politiche pubbliche; e che, di conseguenza, garantisce l'efficienza ed efficacia dei servizi e dei risultati raggiunti in ambito pubblico.

Essa presuppone, in tal senso, la massima flessibilità per far fronte ai cambiamenti sociali, per rispondere alle aspettative della società civile e soddisfare i bisogni dei cittadini; nonché la capacità di anticipare i problemi e gli eventi futuri, siano essi demografici, economici, ambientali, in base alle informazioni e alle tendenze presenti.[7]

---

7. La società civile comprende le organizzazioni sindacali e le associazioni padronali (le "parti sociali"), le organizzazioni non governative, le associazioni professionali, le organizzazioni che cointeressano i cittadini nella vita locale e comunale. Per una definizione più precisa della società civile, si rinvia al Parere del Comitato etico e sociale europeo 1999: 30.

issn 2612-6966

2. *Governance* e qualità della regolazione

La ricerca della *governance* rappresenta, dunque, la più recente variazione della dottrina di governo, che rivela il cambiamento cui dovrebbero tendere la politica e l'amministrazione, che si basa su forme di interazione e coordinamento dell'azione tra Stato e società e che dovrebbe, così, condurre ad una de-gerarchizzazione della relazione tra i due ordinamenti.[8]

La costruzione di un modello tanto ampio, complesso e diversificato, determina, però, una moltiplicazione dei centri di produzione normativa, con una conseguente proliferazione incontrollata della funzione regolatrice.

Per tali ragioni, il problema della qualità della regolazione si è imposto all'attenzione dei legislatori quale componente fondamentale del processo di cambiamento e di riforma generali avviatosi negli ultimi decenni. Si tratta di un tema di fondamentale importanza. Le regole dettate attraverso il processo normativo, infatti, favoriscono o compromettono la crescita economica e il benessere sociale degli Stati: e, quindi, solo una buona regolazione può garantire efficacemente i diritti dei cittadini e gli interessi primari fondamentali della collettività.[9]

Le politiche tese al miglioramento della regolazione muovono dall'assunto che una regolazione di qualità si traduce in una regolazione efficiente, comprensibile e semplice, ispirata ai principi di proporzionalità e coerenza.[10]

La ricerca della migliore qualità possibile della legislazione si compone di una molteplicità di tecniche che servono a razionalizzare la produzione normativa e assume una valenza strategica negli ordinamenti, a tutti i livelli, perché tesa a risolvere la

8. Blanke 2004: 113.
9. Bassanini, Paparo e Tiberi 2005: 5-8.
10. Radaelli 2005: 928.

costante inflazione legislativa che caratterizza gli ordinamenti giuridici contemporanei accompagnata da una scarsa qualità nella formazione degli atti normativi.
Come spiega chiaramente la dottrina:

> quella di legiferare meglio è una esigenza che nasce da un malessere che da molti anni affligge le democrazie e i parlamenti, e che può essere così sintetizzato: troppo numerose le leggi che continuamente si susseguono e non di rado si sovrappongono, si confondono o si contraddicono tra loro; troppo complicato il discorso legislativo, con continui rinvii e frequenti deroghe, e talora sibillino il linguaggio; troppo poco diffusa, anzi strettamente limitata agli addetti ai lavori, la circolazione dei testi legislativi: tutti fenomeni che ci inducono alla considerazione che siano in presenza di inflazione legislativa, di ipertrofia della legge, di inquinamento legislativo.[11]

Gli strumenti e le tecniche utilizzati mirano, quindi, ad ottenere una regolazione migliore (*better regulation*) intesa come regolazione efficiente in grado di soddisfare al meglio gli interessi sui quali si basa l'intervento normativo. E si legano a quelle che sono le funzioni di un'assemblea legislativa strettamente connesse al processo di produzione delle leggi e degli atti regolatori.
Questi insiemi di metodi e contributi sono finalizzati principalmente ad individuare le soluzioni normative più idonee per introdurre nuove norme, e a valutare, da un lato, l'idoneità di determinate disposizioni normative e perseguire le finalità per le quali se ne propone l'adozione e, dall'altro, a valutare gli effetti prodotti da disposizioni normative formalmente approvate, soprattutto in relazione al raggiungimento o meno degli obiettivi.[12]

---

11. Frosini 2016: 1018.
12. Giachi e Bussi 2007: 31-32.

3. Strumenti e tecniche legislative. La legistica

Concepire la norma come strumento in grado di incidere sulla realtà ha portato alla nascita di una nuova disciplina, o meglio – come osserva la dottrina –

> ad una nuova tecnica nell'ambito del diritto nella quale convergono più discipline, detta legistica. In essa, la norma, assunta come strumento di cambiamento in sé (e non come uno degli strumento del cambiamento, che sposta il discorso sul piano delle politiche legislative), viene assoggettata a diverse tecniche di progettazione, confezione e verifica, che vengono applicate prima e dopo l'entrata in vigore della norma stessa.[13]

Oggetto della legistica è, dunque, la necessità di riordinare il sistema delle norme e garantire un controllo sulla loro qualità e quantità.

Questo settore di studio si compone delle tecniche di redazione dei testi normativi e si avvale di criteri comuni di tecnica normativa, per rendere più razionali e comprensibili i testi legislativi; ad esso è strettamente connesso il tema della delegificazione e semplificazione normativa. Rientra in questo settore anche l'ambito che propone di chiarificare e semplificare il linguaggio delle pubbliche amministrazioni, definendo regole per la redazione degli atti amministrativi.

I principali strumenti utilizzati dai diversi governi per poter concretamente progettare norme di buona qualità sono, l'analisi di impatto della regolazione (AIR); le consultazioni pubbliche e la valutazione *ex post* degli istituti regolatori e degli specifici strumenti (VIR).

L'AIR viene solitamente svolta in concomitanza con l'analisi tecnico-normativa (ATN), che mette in relazione la nuova normativa con il quadro giuridico esistente.

---

13. Della Torre 2007: 7.

issn 2612-6966

La relazione AIR, inoltre, deve essere preceduta da un'adeguata istruttoria, che comprende le fasi di consultazione – anche telematica – delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della proposta di regolamentazione.
L'impianto su cui si muove la politica di qualità della regolazione si basa, dunque, su una analisi di fattiibilità *ex ante* che, insieme alle consultazioni pubbliche, rappresenta l'elemento portante dell'intero processo.
Questo tipo di analisi rappresenta l'elemento più significativo ai fini della *better regulation*, volto alla verifica dell'opportunità di una nuova regolamentazione attraverso la determinazione dei vantaggi e degli svantaggi, dei benefici e dei costi che le opzioni regolatorie individuate comportano per l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e per l'attività dei cittadini e delle imprese.[14]
In tal senso, quindi, l'introduzione dell'analisi d'impatto comporta, per i produttori di norme, un diverso modo di intendere l'attività decisionale del potere pubblico. Progettare una legge significa valutare le esigenze dei destinatari, gli obiettivi dell'intervento e l'impatto sulle imprese e sulla collettività, con l'obiettivo di favorire l'accrescersi di un senso di appartenenza alle nuove regole, evitando l'imposizione di soluzioni dall'alto che possono più facilmente portare all'inattuazione e alla disobbedienza.[15]
Gli organi detentori del potere politico devono, allora, da parte loro, giungere al momento della approvazione della legge a seguito di un meditato giudizio sulla loro opportunità, sulla loro utilità, sul loro impatto economico, giuridico e sociale,

14. Siclari 2002: 45-56.
15. Carbone 2007.

per mezzo di una valutazione caso per caso che ne verifichi l'aderenza con gli obiettivi strategici e ne assicuri condizioni di conoscenza diffusa e di effettiva responsabilità.
Una buona legge è, dunque, una norma utile. Ma non solo. Essa deve essere inserita in contesto di semplificazione e deve essere ben scritta. A questo mira il cd. *drafting* normativo, inteso come l'applicazione di regole e suggerimenti per la redazione di testi, in relazione al linguaggio normativo, alle modalità di scrittura, alla struttura dell'atto normativo, ai riferimenti ed alle modifiche dei testi.
Questa tecnica redazionale dei testi normativi può essere di due tipi: formale o sostanziale. Il *drafting* formale fa riferimento al corretto uso dei termini, alla corretta articolazione del testo, alla correttezza dei richiami e delle abrogazioni. Il *drafting* sostanziale si riferisce alla traduzione in termini corretti degli interessi e delle domande dei soggetti coinvolti in un determinato processo legislativo.
Il processo di analisi della norma si conclude con la Valutazione d'impatto della regolazione (VIR), che consiste in una analisi dell'attuazione della norma ed in una analisi degli effetti, ossia un insieme di procedure che hanno lo scopo di verificare se e come sia stata attuata una disposizione legislativa e quale siano stati gli effetti da essa prodotti. Si tratta di una valutazione *ex post* rispetto alla emanazione della norma nuova.[16]

4. La qualità della regolazione. Le prime iniziative nazionali ed internazionali

A livello internazionale e comunitario, il problema della qualità della regolazione è stato affrontato, già a partire dal 1995,

16. Salvi 2014: 45-51.

con la Raccomandazione sul miglioramento della qualità delle norme emanate dai governi. Con questo atto l'OCSE ha avviato un complesso processo di valutazione della qualità della regolazione che ha portato all'istituzione del Comitato per la legislazione, con il compito di assicurare la fruibilità e la comprensibilità delle leggi ai destinatari, e di fornire pareri sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro semplicità di formulazione, nonché all'efficacia in chiave di semplificazione e riordinamento della legislazione vigente.
In seguito a questo documento la Commissione europea ha emanato, a partire dal 1998, un'apposita Guida sulle regole del *drafting*, la dichiarazione n. 39351 sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria, e l'accordo interistituzionale sulla qualità del diritto comunitario intitolato "Legiferare meglio" del 31 dicembre 2003.
L'Italia, dal canto suo, con la legge 8 marzo 1999, n. 50 ha introdotto, nel nostro ordinamento, l'analisi di impatto della regolamentazione.[17]
L'art. 5 della l. 50 ha stabilito che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dall'emanazione della stessa, sarebbero stati definiti a titolo sperimentale, tempi e modalità di effettuazione dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sull'organizzazione delle ammini-

17. In realtà, il tema della stretta connessione tra la qualità dei testi normativi e la loro attuabilità è stata analizzata per la prima volta, a livello nazionale, nel Rapporto Giannini del 1979, e subito dopo nel rapporto della Commissione Barettoni Arlieri del 1981. Con l'art. 23 della legge 23 agosto 1988 n. 400, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del governo. Mentre nel 1989 e nel 1991 vengono istituiti appositi servizi di *drafting*, rispettivamente al Senato e alla Camera.

strazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali.
Nel corso degli anni novanta del secolo scorso, le iniziative di legistica e, in particolare le tecniche di *drafting* e l'analisi di impatto della regolazione, hanno, quindi, ricevuto un primo notevole impulso a livello comunitario e nazionale.
E i principi stabiliti sono stati e rinforzati nel corso del decennio successivo.
Con le Linee guida sulla qualità e l'impatto della regolamentazione del 2005, la Commissione europea ha introdotto e sottolineato l'importanza della consultazione preventiva dei destinatari delle norme.
Inoltre, a partire dal 2009, l'Unione europea ha introdotto il concetto di *smart regulation*, che muove dall'idea per cui legiferare non significa solamente contenere o, al contrario, aumentare la quantità di norme, quanto piuttosto ridurre il rischio di porre in essere norme inidonee a incidere in maniera positiva nel settore in cui esse sono chiamate a intervenire. La *smart regulation* presuppone un approccio basato sul cd. *life-cycle approach*, adottato dal Regno Unito, in virtù del quale la qualità della legislazione non deve essere confinata al solo *drafting* normativo e/o alla sola semplificazione, ma deve coinvolgere l'intero processo normativo, nel quale rientrano l'analisi di impatto preliminare ed anche la valutazione *ex post* degli effetti delle norme nuove introdotte nell'ordinamento.
Negli stessi anni, in Italia, il quadro normativo in materia di qualità della regolazione ha subito un ulteriore impulso. La legge 28 novembre 2005, n. 246, ha modificato il quadro normativo nazionale in materia di AIR, chiudendo la fase speri-

mentale e stabilendo un'applicazione generalizzata dell'analisi di impatto a tutti gli schemi di atti normativi del Governo, e ha introdotto, nell'ordinamento nazionale, la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR).
Con d.p.c.m. 3 novembre 2008 è stato specificato che la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione, si applica agli atti normativi del Governo, ai provvedimenti interministeriali e ai disegni di legge di iniziativa governativa, attribuendo all'Ufficio per l'analisi e la verifica dell'impatto della regolamentazione la competenza di tali procedure.
Il 26 febbraio 2009 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato una nuova direttiva sull'istruttoria degli atti normativi del Governo, in cui si afferma che la qualità della regolazione costituisce un obiettivo prioritario dell'attività di Governo da perseguire anche attraverso un'adeguata programmazione delle iniziative normative, un'approfondita analisi dell'impatto degli interventi nonché una completa istruttoria ed un efficace coordinamento delle amministrazioni coinvolte.
Il successivo d.p.c.m. 19 novembre 2009, n. 212, contiene le diposizioni relative alla disciplina della VIR, la verifica, a valle, dell'impatto della regolazione, della sua qualità, efficacia ed incisività nei confronti dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e degli operatori del sistema pubblico.

5. La qualità della regolazione nelle Regioni

Nei primi anni 2000, anche le Regioni italiane hanno iniziato ad inserire le disposizioni sulla qualità normativa all'interno dei loro Statuti.
Invero, anche nel contesto delle autonomie locali diventa fondamentale il concetto di *governance*.

La *governance*, infatti, rappresenta il modello di funzionamento dello Stato che si è voluto delineare in Italia con la riforma del Titolo V della Costituzione che designa un sistema di governo non gerarchico, ma declinato territorialmente in ambiti autonomi, tutti ugualmente legittimati a rappresentare le proprie istanze. In Italia, la redistribuzione dei poteri e delle competenze attuata dalla modifica del Titolo V ha risolto, così, la questione se il decentramento consista in una delega di funzioni da parte dello Stato centrale verso le istituzioni locali oppure in un riconoscimento a queste ultime della titolarità originaria delle funzioni. Adottando l'ottica dello Stato a rete, il loro rapporto va considerato in termini di policentrismo amministrativo piuttosto che di decentramento.[18]
Dopo la riforma costituzionale, gli Statuti regionali hanno assunto natura di leggi speciali e rinforzate; in questo modo, le regole in essi contenute acquistano una resistenza maggiore a possibili modifiche e abrogazioni da parte di leggi ordinarie successive.
E, in un'ottica di semplificazione e attenzione alla qualità degli atti normativi, anche gli Statuti regionali hanno confermato tra gli obiettivi prioritari delle regioni quello del miglioramento della produzione legislativa sotto il profilo redazionale e tecnico, degli approfondimenti giuridici, della documentazione e degli studi di supporto.
Un primo significativo strumento, adottato dalle regioni, con cui si è inteso modificare, ridurre, semplificare e coordinare la produzione normativa è stato quello dalla redazione di testi unici regionali.
Per quanto attiene alla qualità della normazione, poi, le regioni hanno adottato il Manuale di tecnica legislativa, "*Regole*

18. Meneguzzo 1995: 34.

e suggerimenti per la redazione dei testi normativi", elaborato dall'Osservatorio legislativo interregionale (OLI), nel 1992, ed edito, in versione aggiornata, nel marzo del 2002.
In particolare, il manuale si compone di cinque parti che regolano, dettagliatamente, l'uso del linguaggio normativo, la scrittura dei testi normativi, la struttura dell'atto normativo, i riferimenti (o rinvii), le modifiche.
Le regioni hanno introdotto nell'*iter* di formazione degli atti normativi e amministrativi, anche, una prima disciplina dell'analisi tecnico-normativa (ATN).
Con l'analisi tecnico-normativa vengono indagati gli aspetti riguardanti l'individuazione della materia del progetto di legge, il contesto normativo regionale, nazionale e comunitario e la verifica di conformità ai principi costituzionali. L'obiettivo è quello di produrre norme chiare, che non diano luogo ad interpretazioni fuorvianti o ad equivoci e che siano scritte con un linguaggio semplice.
Nel marzo del 2002 è stato presentato il progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e gli Interventi regionali), quale strumento di sviluppo della qualità della legislazione. Il progetto, nato dall'iniziativa dei Consigli regionali dell'Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, si prefiggeva il rilancio della funzione di controllo, tra i compiti primari dei Consigli regionali, sull'attuazione delle politiche e dei loro risultati, con l'obiettivo di far crescere, unitamente alla funzione di controllo, gli strumenti idonei per realizzare una legislazione di qualità. Il progetto ha inteso dare notevole rilievo alla necessità di colmare il *deficit* informativo degli organi legislativi, al fine di valutare gli effetti delle leggi regionali o degli atti di indirizzo politico; comprendere la vera utilità dell'intervento

normativo; scoprire e approfondire le cause di malfunzionamento od inefficienze dell'apparato amministrativo.
La funzione di controllo fatica a trovare una sua più compiuta definizione all'interno degli statuti regionali. Occorre, però, che vengano messi a punto dei meccanismi in grado di rafforzare "la capacità dell'assemblea di acquisire ed interpretare informazioni per controllare l'attuazione delle leggi e valutare gli effetti delle politiche".[19]
Il progetto CAPIRe ha introdotto, a tal fine, le cosiddette clausole valutative, da inserire nelle leggi per consentire la successiva attività di controllo sull'attuazione della legge e la valutazione, da parte del Consiglio, della sua ricaduta sulla società.
La previsione della clausola valutativa era intesa, quindi, ad attuare un controllo ed una valutazione sulla legge più incisivo e specifico, che fissa delle scadenze, individua dei responsabili del procedimento di valutazione, rendiconta sulle risorse finanziarie utilizzate. Il processo conoscitivo avviato dalla clausola valutativa segue il ciclo di vita della legge, innescando un processo in virtù del quale è possibile ottenere tutta una serie di informazioni riguardanti aspetti diversi della stessa politica; la clausola impone la prefigurazione di un'attività conoscitiva complessa, per comprendere gli elementi rilevanti alla attuazione della legge.[20]
Con l'Accordo Stato-regioni del 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, si è inteso procedere all'individuazione di un percorso per l'omogeneizzazione di metodologie relative ai processi di miglioramento qualitativo della normazione.

19. Martini e Sisti 2006.
20. Martini e Sistri 2002; Unione Europea 2015, *amplius*.

issn 2612-6966

6. Le politiche di qualità della normazione come strumento di semplificazione giuridica

La necessità di riordinare e sfoltire la normativa si rende necessaria soprattutto in ambito comunitario al fine di favorire l'omogeneità degli atti normativi, che trovano applicazione in un ambito multiculturale e con tradizioni giuridiche diverse.
I documenti che hanno disciplinato la qualità della regolazione negli anni 90 e nei primi anni 2000 sottolineano l'importanza: del principio di trasparenza del processo legislativo e la necessità di valutare l'impatto della legislazione nel contesto in cui essa dovrà essere applicata; e del diritto dei cittadini ad accedere alla legislazione, quale elemento essenziale del principio di legalità dei moderni stati di diritto. La cura della qualità redazionale dei testi legislativi è, pertanto, indispensabile affinché la legislazione comunitaria possa essere compresa meglio ed attuata correttamente.
Gli atti comunitari, in specie, devono essere formulati in modo comprensibile e coerente e secondo regole uniformi di presentazione e di tecnica legislativa, per consentire ai cittadini e agli operatori economici di conoscere i loro diritti ed i loro obblighi, e per consentire agli organi giurisdizionali possano assicurare il rispetto della legge e gli Stati membri possano procedere, ove necessario, ad un'attuazione nel diritto interno corretta e tempestiva.
Queste regole di *drafting* formale si pongono un duplice obiettivo: da un lato, quello di rendere più comprensibile la legislazione comunitaria, dall'altro, quello di prevenire le controversie causate della scarsa qualità redazionale dei testi.
Nel momento di redazione degli atti normativi si deve, quindi, tener conto dei soggetti ai quali essi sono destinati. Per tale

issn 2612-6966

ragione, le regole tecniche di scrittura degli atti prevedono, tra le altre cose, che le disposizioni degli atti siano formulate in modo conciso e che abbiano un contenuto per quanto possibile omogeneo, evitando frasi e articoli troppo lunghi, formulazioni inutilmente complesse e l'abuso di abbreviazioni e l'eccesso di rinvii.

Gli atti e le disposizioni obsoleti devono essere oggetto di abrogazione espressa da parte delle norme successive, per evitare fenomeni di inquinamento normativo, causato dalla presenza di leggi ancora formalmente ma non più sostanzialmente in vigore spesso in conflitto le une con le altre.

Dal punto di vista del *drafting* sostanziale la comunità europea ha posto l'attenzione sulla necessità di migliorare in termini qualitativi le procedure di normazione. In relazione all'analisi di fattibilità e alla valutazione di impatto della regolazione, grande importanza viene data alla consultazione pubblica delle parti interessate nell'elaborazione di scelte politiche più trasparenti e condivise.

Analogamente, in Italia, la dottrina e la giurisprudenza sono da tempo unanimi nel riconoscere che nell'ordinamento giuridico italiano vi sia uno stato generalizzato di confusione legislativa determinato dalla cattiva redazione e dalla sovrabbondanza di leggi, poco aggiornate e prive di una valutazione di impatto sulla società.

Questa situazione di caos normativo ha avuto, nella riflessione filosofico-giuridica italiana, importanti e risalenti riscontri.[21] Di fronte a questo stato di fatto, il legislatore si è sempre per lo più limitato ad attuare una politica di *deregulation*, finalizzata solo ad eliminare delle norme.[22]

21. Fra i tanti, Irti 1989 e Zagrebelsky 1992.

22. Francesconi 2000: 80. Nel processo di riforma della regolazione il termine *deregulation* sta ad indicare "l'eliminazione, riduzione, snellimento,

issn 2612-6966

La conseguenza peggiore di questa situazione è la penalizzazione della competitività dell'Italia e il rallentamento del processo di modernizzazione.
Una politica di qualità della regolazione invece richiederebbe un atteggiamento e una consapevolezza diversa, finalizzata a porre in essere interventi che non si limitino ad una mera riduzione del corpus normativo, ma che tendano alla vera semplificazione giuridico-amministrativa del procedimento di formazione delle norme incentrata su un'analisi più sistematica, anche sotto il profilo economico, dei suoi effetti.

7. *Better regulation* e giurisprudenza costituzionale. Le più recenti politiche di qualità della normazione

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la certezza del diritto e la qualità della legislazione sono valori autonomi, il che vuol dire che la loro violazione determina all'illegittimità della legge che la contiene.[23]
La Corte costituzionale ha ribadito, con la Sentenza 17 luglio n. 200 del 2012, l'importanza della qualità della regolazione. Secondo la Corte,

> L'efficienza e la competitività del sistema economico risentono della qualità della regolazione, la quale condiziona l'agire degli operatori sul mercato. Una regolazione non efficace o ingiustificatamente intrusiva può generare inutili ostacoli alle dinamiche economiche, a detrimento degli interessi degli operatori economici, dei consumatori e degli stessi lavoratori e, dunque, in definitiva reca danno alla stessa utilità sociale. Tutti gli enti pubblici, dotati di autonomia normativa, devono proce-

---

rilassamento di regole e vincoli di condotta" finendo così per comprendere al proprio interno tecniche di *re-regulation* e legificazione. Cfr., sul punto, La Spina e Majone 2000: 127 ss.

23. Sul punto, C. Cost., sentenza del 24 marzo 1988, n. 364, in Il Foro it., 113, 1990, pp. 415-427, con nota di E. Grande.

> dere ad una regolazione di qualità, armonica e coordinata, per evitare che le riforme introdotte ad un determinato livello di governo siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento dell'uno o dell'altro degli ulteriori enti che compongono l'articolato sistema delle autonomie.[24]

La giurisprudenza costituzionale impone senz'altro oramai ai nostri legislatori il rispetto delle regole sulla buona qualità della regolazione, con interventi normativi che non siano "mutevoli" o "ondivaghi" o "difficilmente ricostruibili da parte della pubblica amministrazione".[25]

Questo ragionamento della giurisprudenza sposta il fulcro non solo sul *quantum* della regolazione, ma anche sulla sua intrinseca qualità: le regole di qualità (*smart regulation*), necessarie alla tutela di interessi e valori (certamente pubblici ma anche) collettivi sono indispensabili per l'efficienza e la competitività complessiva del sistema economico.[26]

L'analisi d'impatto della regolazione, in particolare, contribuisce alla razionalizzazione del processo di formazione degli atti di regolazione attraverso il rafforzamento delle basi empiriche della decisione e la previsione e valutazione degli effetti probabili di una nuova proposta.

E proprio al fine di rispondere al meglio a queste esigenze sottolineate dalla Comunità europea, dalla società e dalla costante giurisprudenza in materia, l'Italia partecipa da anni, con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, alle attività dei gruppi di lavoro istituiti presso l'OCSE e presso la Commissione europea, sui tema della semplificazione e della *better regulation*.

24. Così, C. Cost., sentenza del 16 gennaio 2013, n. 8, in *Consulta OnLine*, 2013.
25. In tal senso, C. Cost., sentenza del 16 aprile 2013, n. 70; si veda anche, sul punto, Pietrangelo 2014, spec. nota 3.
26. Pini 2019: 23.

issn 2612-6966

Tra il 2015 e il 2018 molti dei principi già contenuti nelle passate riforme e per lo più rimasti inattuati sono stati nuovamente ripresi e ribaditi.
Il nuovo *Better Regulation Package* adottato dall'UE nel 2015, muovendo da questa consapevolezza, ha inteso consolidare questi principi.[27]
Nel 2016, l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" dell'Ue ha sostituito il precedente accordo del 2003.
Inoltre, la Commissione europea ha rivisto le linee guida metodologiche sulla valutazione di impatto, rafforzandone e sostenendone l'innovazione.
È stato istituito il Comitato per il controllo normativo (*Regulatory Scrutiny Board*), quale organismo indipendente incaricato di controllare la qualità delle valutazioni di impatto *ex ante* e *ex post* delle politiche e della legislazione europee. E ha confermato a livello comunitario la perdurante utilità della Piattaforma REFIT, organo consultivo della Commissione volta ad individuare aree di miglioramento e semplificazione della legislazione europea, con riguardo alla riduzione del carico burocratico per cittadini e imprese.
In Italia, dall'11 aprile 2018, con la pubblicazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante la "Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione", è entrato in vigore il nuovo Regolamento su AIR e VIR che ha profondamente innovato rispetto al passato le procedure, i contenuti e le connesse attività di consultazione, tendendo a superare i limiti e le difficoltà evidenziati dalla precedente disciplina e ridisegnando l'ambito e le modalità di utilizzazione di tali strumenti da parte del legislatore.

27. AA.VV. 2015: 4.

issn 2612-6966

Oltre a quanto finora rappresentato, sul tema della qualità della regolamentazione stanno emergendo all'orizzonte anche altri spunti di innovazione, incentrati su un ampliamento, nella fase precedente all'introduzione regolatoria, della partecipazione al processo normativo da parte degli *stakeholders*, così da arricchire di informazioni e dati la fase di analisi di impatto *ex ante*.

Tale rinnovato contesto prevede che gli strumenti della qualità delle regole si affermino in modo efficace laddove tutti gli attori istituzionali ne sottolineino l'importanza e la concreta utilità ai fini del processo decisionale.

Tra gli interventi normativi che più di recente hanno recepito tale esigenza, particolare interesse ha suscitato il d.p.c.m. 10 maggio 2018, n. 76, che ha esteso l'ambito di applicazione del cd. dibattito pubblico, già introdotto dal d.lgs. n. 50/2016, recante nuovo Codice dei contratti pubblici.

L'art. 2 del d.p.c.m. definisce il dibattito pubblico come un «processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico» che ha lo scopo di coinvolgere le comunità locali nella realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico.

In tal senso, il d.p.c.m. in questione ha introdotto, per la prima volta, nella programmazione normativa una disciplina della consultazione nell'ambito delle procedure di AIR e VIR, nonché la pubblicazione delle relazioni AIR e VIR sui siti istituzionali delle amministrazioni e del governo.

8. Il ruolo dell'informatica giuridica. La legimatica

Negli ultimi anni, le istituzioni europee hanno cercato di potenziare il ruolo svolto dal principio di innovazione scientifica, tecnologica ed economica nella politica della regolazione.

Ciò che si richiede è un settore pubblico sempre più flessibile, che sia in grado di sfruttare le numerose opportunità offerte dal cambiamento tecnologico per migliorare il processo normativo e adattarsi alle nuove realtà e ai nuovi rischi.[28]
Le tecnologie informatiche si presentano, infatti, come funzionali al miglioramento della qualità dei testi normativi, perché semplificandone la redazione dovrebbero favorirne una migliore comprensibilità strutturale e linguistica.
Inoltre, favoriscono l'accesso alle disposizioni legislative attraverso le gazzette ufficiali *online* e i *databases* legislativi elettronici.
Dall'unione dell'informatica con la legistica si sviluppa uno dei settori dell'informatica legislativa, la cd. legimatica. In questo contesto, invero, l'ausilio delle strumentazioni e delle procedure informatiche è fondamentale. La ricerca informatica può aiutare gli uffici legislativi nella predisposizione dei testi e del loro affinamento, consentendo di precisare sempre meglio le formule, evitare ripetizioni e ridondanze, curare il rispetto delle competenze delle diverse fonti. Rendendo disponibili i testi normativi sulla rete Internet, l'informatica può offrire anche ai cittadini un più semplice e rapido accesso alle norme (per fare un esempio, si veda il sito pubblico "Normattiva").
Legistica e legimatica sono dunque discipline complementari, perché i modelli proposti dalla legistica possono essere gestiti con maggiore proficuità con l'ausilio di strumenti informatici. Così la legimatica persegue alcuni obiettivi fondamentali: ottenere la maggiore semplicità delle disposizioni normative, l'univocità delle regole di diritto e l'unitarietà del sistema giuridico. È evidente che l'interazione e la cooperazione tra legistica e legimatica è potenzialmente in grado di determinare

28. OCSE 2019: 18.

un significativo cambiamento delle tecniche di redazione e di progettazione delle disposizioni normative. Ed è evidente che legistica e legimatica possono offrire al giurista un prezioso aiuto nello svolgimento della sua attività.[29]

Avendo ad oggetto lo studio logico e linguistico dei testi normativi mediante strumenti informatici, con lo scopo di assistere le assemblee legislative nella redazione di nuove disposizioni, la lgeimatica, quindi, più in dettaglio, va intesa come quella disciplina volta alla progettazione di supporti informatici che facilitano la redazione di leggi che siano formalmente e tecnicamente corrette.[30]

La ricerca nel campo della legimatica ha prodotto programmi non soltanto per la redazione dei testi normativa, ma anche per la gestione dei riferimenti, per la classificazione, l'archiviazione e la trattazione della struttura dei testi di legge e per la consolidazione semiautomatica. Alcuni esempi sono dati dai sistemi *Lexedit*, *Lexeditor* e *Norma-System.*[31]

Il *Lexedit* e il *Lexeditor* sono degli ambienti *software* funzionali alla redazione di testi normativi. Si tratta di un insieme di programmi composti da una serie di funzioni specifiche di supporto alla scrittura di testi normativi e all'uso di banche dati documentali.[32]

Norma-System, invece, è un sistema più complesso, perché non consente solo una mera attività di *drafting*.

Esso è composto di sei moduli base: manuale per la redazione dei testi normativi, modulo *software* di redazione degli atti, modulo *software* per la produzione di testi consolidati, modulo

29. Amato Mangiameli 2015: 190.

30. Mercatali; Rescigno 1993: 1; Cortesi 2016: 317.

31. Bertea e Porciello 2003: 183-184.

32. Marzano e Silli 1998: 383.

issn 2612-6966

per l'archiviazione dei documenti in un *database server*, modulo per la pubblicazione e navigazione in Internet dei documenti, modulo per le ricerche; sono inoltre presenti due moduli accessori, l'uno di amministrazione di sistema, l'altro per la definizione delle strutture dei documenti normativi.
Si tratta di strumenti sviluppati a livello tecnico-ingegneristico che assumono una notevole importanza nell'applicazione delle regole di redazione dei testi normativi e di consultazione dei testi.
La dottrina ha precisato, fra l'altro, che l'attività di redazione legislativa

> non va confusa con l'esercizio della funzione legislativa e al tempo stesso va tenuta distinta dalle attività di informazione e conoscenza che molto spesso uffici delle assemblee parlamentari svolgono in funzione di supporto dell'attività legislativa in senso stretto.[33]

Il rapporto tra il modo di redigere le leggi e l'uso delle nuove tecnologie va considerato, quindi, anche in funzione della realizzazione di sistemi automatizzati o assistiti dal computer per la formazione, l'applicazione e la gestione, in senso lato, del diritto.
Per questo, a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie si è gradualmente imposto un ragionamento più ampio, con l'obiettivo di addivenire al trattamento automatico delle norme mediante algoritmi e processi computerizzati, tenendo in conto tutto il ciclo di vita del documento.
Gli sviluppi di queste esperienze hanno portato a individuare, a superamento della seppur articolata interazione con le banche dati giuridiche, ulteriori tecniche e strumenti propri che si avvalgono anche delle esperienze legate all'intelligenza artificiale.

33. Gustini 1988: 37; Pagano 1999: 32.

issn 2612-6966

Altro importante passo nelle tecniche di legimatica è costituito dalla definizione di uno standard tecnico internazionale, denominato "Akoma Ntoso", per la rappresentazione di documenti giuridici, normativi, amministrativi, giurisdizionali in modo strutturato.[34]
È evidente, quindi, che le tecniche e gli strumenti della legimatica e del *web* semantico, costituiscono ormai un imprescindibile supporto per migliorare la qualità e favorire l'accesso e la conoscenza dei testi normativi.
In effetti, però, l'Italia registra ancora un notevole ritardo rispetto alle nuove forme di *better regulation* che si stanno affermando nel contesto contemporaneo e che sono molto diverse rispetto alla loro formulazione iniziale.
Al di là delle innovazioni tecniche, una analisi giuridica ed organizzativa del problema della qualità della regolazione dovrebbe muovere dal più volte richiamato tema della *governance*.

9. Conclusioni

La normazione deve rispondere, come abbiamo avuto modo di osservare, a precisi canoni formali e deve essere adeguata nei contenuti e coerente con i parametri dell'intero ordinamento. Perseguire la qualità nella produzione normativa costituisce un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico degli stati.[35]
Il diritto, infatti, rappresenta la struttura portante della società e, in tal senso, una buona regolazione rappresenta un elemento di democraticità nel rapporto tra lo Stato e i suoi cittadini.

34. Sartor, Biasotti e Turchi 2018: 200.
35. Pagano 2004; Giannini 1979: 290 ss.; Giannini 1983; Balio, Costanzo e Fatta.

issn 2612-6966

Del pari, il massimo coinvolgimento dei portatori di interesse in ordine alle principali iniziative politiche e soprattutto nell'ambito delle proposte legislative, attraverso le consultazioni pubbliche, rappresenta un momento di rinnovamento per la partecipazione sociale alla vita politica ed economica della propria nazione.
Ogni provvedimento legislativo, regolatorio e amministrativo deve essere chiaro, noto e comprensibile alla platea dei destinatari, affinché ciascuno possa porsi in uno stato di consapevolezza rispetto alle disposizioni impartite, prima ancora di porre in essere condotte proprie. Ma, deve servire anche a garantire una riappropriazione, da parte dei consociati, dell'ordinamento che ne regola la vita e le attività.
La qualità intrinseca delle norme, fin dal momento della loro progettazione, si pone oggi come elemento cardine degli obiettivi di sviluppo sostenibile posti a livello globale e comunitario.
E in quest'ottica la *better regulation* si pone come una strategia di *governance* tesa a garantire la coerenza delle politiche e la transizione verso i nuovi valori comunitari.
Tale coerenza può essere ottenuta favorendo l'innovazione e il costante monitoraggio dell'impatto delle politiche nazionali sugli obiettivi di medio termine.
Ma l'Italia stenta ancora oggi a conformarsi ai principi di *better regulation* più consolidati: manca di una vera e propria pianificazione legislativa, mantiene una scarsa trasparenza delle procedure di formazione delle politiche di governo, e si caratterizza per uno scarso uso degli strumenti di AIR, delle consultazioni pubbliche e della VIR, nell'attuazione delle politiche pubbliche.

issn 2612-6966

E non è chiaro con quale strategia il legislatore nazionale intenda superare i ritardi accumulati per favorire il passaggio alle nuove forme di *better regulation* e rispondere alle nuove sfide poste dalla transizione tecnologica.
In tal senso, la *better regulation*, non deve più limitasi ad una analisi dei costi e dei benefici, ma deve assumere il ruolo di collante tra la regolazione e gli obiettivi di governo di medio periodo, dovendo, quindi, adattare lo strumentario della regolazione ad una nuova economia basata sui dati.
Questa nuova economia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile richiedono un adeguamento veloce del paese, chiamato ad adottare e gestire forme di regolazione sperimentale, tecniche di normazione nuove come il *RegTech* e il *SupTech*,[36] nonché tecniche di regolazione algoritmica e di regolazione degli algoritmi. Dunque, non soltanto un'analisi tecnica degli strumenti di informatica giuridica che sono stati creati, ma una valutazione complessa di carattere giuridico ed organizzativo che sia in grado di progettare e attuare un modello efficace di *governance* nazionale.[37]

---

36. Il *Regtech* (*Regulatory technology*) e il *SupTech* (*Supervisory technology*) rappresentano il connubio fra la tecnologia e la regolamentazione, e si basano su soluzioni tecnologiche che possono coadiuvare i soggetti intermediari (quali banche, assicurazioni, ecc.) ad assolvere ai loro adempimenti normativi. Il *RegTech*, in specie, si basa sulle più moderne tecnologie quali il *machine learning*, l'intelligenza artificiale, l'analisi dei *big data* e le *blockchains*. Questi strumenti consentono di individuare ed interpretare le norme di settore e le modifiche intervenute nel corso del tempo; effettuare controlli sulle operazioni di pagamento e sull'identità dei clienti. In tal senso, Pia 2018: 67-69; Gervasoni, Bollazzi e Odille Bosio 2020: 20.
37. Ministero dello sviluppo economico 2020: 70.

issn 2612-6966

Riferimenti bibliografici

AA.VV. 2015. *Regionalismo e qualità della legislazione. Indagine sulla realtà lombarda nel contesto italiano e confronto con le esperienze europee, Policy Paper*. Milano.

Amato Mangiameli, A.C. 2015. *Informatica giuridica*. Torino.

Balio, F., Costanzo, P. e Fatta, C. "Alle origini del drafting legislativo." In Costanzo, P. ed. *Codice di drafting*. In *Tecnice normative*.

Bassanini, F., Paparo, S. e Tiberi, G. 2005. "Qualità della regolazione: una risorsa per competere. Metodologie, tecniche e strumenti per la semplificazione burocratica e la qualità della regolazione." *Astrid-Rassegna* 11.

Bertea, S. e Porciello, A. 2003. *Breve introduzione alla logica e informatica giuridica*. Soveria Mannelli (CZ).

Blanke, H.J. 2004. "Government e Governance nel ventunesimo secolo. Aspetti giuridici e politici dei nuovi modelli di direzione." *Teoria del diritto e dello Stato* 1.

Borgonovi, E. 2005. *Principi e sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche*. Milano.

C. Cost., sentenza del 16 aprile 2013, n. 70.

C. Cost., sentenza del 16 gennaio 2013, n. 8, in Consulta OnLine, 2013.

C. Cost., sentenza del 24 marzo 1988, n. 364, in Il Foro it., 113, 1990, pp. 415-427, con nota di E. Grande.

Carbone, L. 2007. "Qualità della regolazione e competitività: ricette diverse ma ingredienti comuni." *Astrid-Online*.

Cepiku, D. 2005. "Governance: riferimento concettuale o ambiguità terminologica nei processi di innovazione della P.A.?" *Azienda Pubblica* 1.

Commissione delle Comunità europee 2001. *La governance europea*, COM 428, def. 5 agosto.

Cortesi, A.D. 2016. "La ricerca delle fonti in Internet. I database giuridici." In Megale, M. ed. *ICT e diritto nella società dell'informazione*. Torino.

Della Torre, M. 2007. "Strumenti di I.C.T. applicati alla redazione dell'atto e alla gestione dei processi: Legistica, legimatica e work-flow." In Della Torre, M. ed. *Diritto e informatica*. Milano.

Di Gaspare, G. 2004. "Gli strumenti negoziali della governance esterna e della governance istituzionale." *Amministrazione in Cammino*.

Dipartimento della Funzione pubblica 2004. *Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale: e-democracy*. Roma.

Fighera, P. 2007. *Politiche e strategie europee per la sostenibilità dello sviluppo: modelli di governance e logiche di attuazione in Italia*. XXI Convegno annuale della Società Italiana di Scienza Politica, Università di Catania, 20-22 settembre.

Francesconi, A. 2000. "Drafting, analisi di fattibilità. Air: verso la riforma della regolazione." *Rivista trim. di Sc. dell'Amm.* 4.

Frosini, T.E. 2016. "La tecnica legislativa e i suoi confini." In Ruggeri, A. ed. *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, vol. 1. Torino.

Gervasoni, A., Bollazzi, F. e Odille Bosio, A. 2020. "L'universo di Banca, Tecnologie e Impresa." In Gervasoni, A. ed. *Banca UP. Come la tecnologia cambierà il rapporto banca-impresa*. Firenze.

Giachi, G. e Bussi, G. 2007. "L'applicazione delle tecniche legislative nelle assemblee regionali." In Carli, M. ed. *Materiali sulla qualità della normazione*. Firenze.

Giannini, M.S. 1979. "Rapporto sui principali problema dell'amministrazione dello Stato." *Il Foro It.* 5.

Giannini, M.S. ed. 1983. *Fattibilità e applicabilità delle leggi. Relazione conclusiva*. Rimini.

Golberg, E. 2018. "'Better Regulation': European Union Style." M-*RCBG Associate Working Paper Series* 98. Boston.

Guastini, R. 1988. "Redazione e interpretazione dei documenti normativi." In Bartole, S. ed. *Lezioni di tecnica legislativa.* Padova.

Hood, C. 1995. "The 'New Public Management' in the 1980s: variations on a theme." *Accounting, Organisations and Society* 20/2-3.

Irti, N. 1989. *L'età della decodificazione*. Bologna.

La Spina, A. e Majone, G. 2000. *Lo Stato regolatore*. Bologna.

Martini, A. e Sisti, M. 2002. "Quale funzione di controllo per le assemblee regionali?" *Le istituzioni del federalismo* 6.

Martini, A. e Sisti, M. 2006. "Il ruolo del Consiglio regionale nei nuovi Statuti." *Le istituzioni del federalismo* 2.

Marzano, G. e Silli, E. 1998. "Lexeditor 2: un approccio integrato alla redazione di testi normativi." In Pattaro, E. e Zannotti, F. ed. *Applicazione e tecnica legislativa*. Atti del convegno, Bologna 9-10 maggio 1997. Milano.

Meneguzzo, M. 1995. "Dal New Public Management alla Public Governance: il pendolo della ricerca sulla amministrazione pubblica." *Azienda Pubblica* 3.

Mercatali, P. "Legimatica e redazione delle leggi." *www.ittig.cnr.it*.

Meuwese, A.C.M. 2008. "Impact Assessment in EU Lawmaking." *Kluwer Law International BV* 1.

Ministero dello sviluppo economico 2020. *Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale*. Roma.

Monteduro, F. 2005. "La riforma delle amministrazioni pubbliche: verso la Public Governance." In De Magistris, V. e Gioioso, G. ed. *Nuovi profili di accountability nella P.A. Teoria e strumenti*. Roma.

OCSE 2019. *Prospettive OCSE sulla politica della regolazione*. Parigi.

Pagano, R. 1999. *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*. Milano.

Pagano, R. 2004. *Introduzione alla legistica. L'arte di preparare le leggi*. Milano.

Parere del Comitato etico e sociale europeo 1999. *Il ruolo e il contributo della società civile organizzata nella costruzione europea*. C 329/10: 30.

Pia, P. 2018. *La consulenza finanziaria automatizzata*. Milano.

Pietrangelo, M. 2014. "La qualità della regolazione e la normativa statale in materia di 'Agenda digitale'." *Tecniche normative*.

Pini, O. 2019. “Giurisprudenza costituzionale e statuto dei rapporti economici: «interpretazione adeguatrice» ed evoluzione ordinamentale.” *Dirittifondamentali.it* 2.

Popelier, P. 2011. “Governance and Better Regulation: Dealing with the Legitimacy Paradox.” *European Public Law* 3.

Radaelli, C.M. 2005. “Diffusion without convergence: how political context shapes the adoption of regulatory impact assessment.” *Journal of European Public Policy* 5.

Rescigno, G.U. 1993. “Tecnica legislativa (voce).” *Enc. Giur. Trecc.* 30.

Salvi, S. 2014. “L’AIR e la VIR.” In Natalini, A., Sarpi, F. e Vesperini, G. eds. *L’analisi di impatto e gli altri strumenti per la qualità della regolazione*. Osservatorio AIR, Annuario 2013. Roma.

Sartor, G., Biasotti, A. e Turchi, F. 2018. *Tecnologie e abilità informatiche per il diritto*. Torino.

Siclari, N. 2002. “L’analisi dell’impatto della regolazione (Air) nel diritto pubblico. Premesse introduttive.” *Il Foro it.* 2.

Unione Europea 2015. *Guida pratica del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la redazione dei testi legislativi dell’Unione europea*. Lussemburgo.

Wiener, J.B. 2006. *Better Regulation in Europe. Duke Law school working paper series*.

Zagrebelsky, G. 1992. *Il diritto mite*. Torino.